


Revisione 4

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4.12.2023

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

ECONORD S.P.A.



ECONORD

Sommario

Indice generale

DEFINIZIONI.....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	10
1.1. La normativa.....	10
1.2 I reati presupposto.....	12
PROTOCOLLI SPECIALI IN CASO DI EPIDEMIE.....	13
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	15
2.1. I Destinatari.....	15
2.2. Le sanzioni.....	15
2.3. Il Modello di Organizzazione e gestione e l'esclusione della responsabilità dell'Ente.....	18
2.4. Le Linee Guida.....	19
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
3.1. L' Organismo di Vigilanza.....	21
3.2. I requisiti.....	21
3.3. Le Funzioni e Poteri.....	23
3.4. Identificazione e collocazione dell'OdV all'interno della Società.....	26
3.5. Funzionamento dell'OdV. di Econord SpA.....	26
3.6. Obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4. PARTE SPECIALE.....	29
4.1. Premessa.....	29
4.2. Modalità di analisi del rischio.....	34
4.3. Aree sensibili.....	36
4.3.1. Approvvigionamento servizi e gestione amministrativa, contabile e finanziaria.....	36
4.3.2. Gestione rapporti sociali.....	37
4.3.3. Gestione mercati regolamentati.....	38
4.3.4. Gestione risorse umane.....	39
4.3.5. Gestione dei sistemi informatici e privacy.....	39
4.3.6. Gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.....	40

4.3.7. Gestione qualità ambiente.....	40
4.4. Relative procedure di prevenzione della commissione dei reati.....	40
4.4.1. Approvvigionamento servizi e gestione amministrativa, contabile e finanziaria.....	41
4.4.2. Gestione rapporti sociali.....	46
4.4.3. Gestione mercati regolamentati.....	47
4.4.4. Gestione risorse umane.....	47
4.4.5. Gestione dei sistemi informatici e privacy.....	51
4.4.6. Gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.....	51
4.4.7. Gestione qualità ambientale.....	54
4.5. Classificazione del rischio.....	55
4.6. Modalità di segnalazione dei reati.....	57
5. SISTEMA SANZIONATORIO.....	58
5.1. Introduzione.....	58
5.2. Criteri di valutazione della violazione.....	58
5.3. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti.....	59
5.4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	60
5.5. Misure nei confronti di Amministratori.....	61
5.6. Misure nei confronti dei Sindaci.....	61
5.7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni.....	61
6- CODICE ETICO.....	63
6.1. PREMESSA.....	63
6.2. DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO....	63
6.3. RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.....	65
6.3.1 Principi di Base.....	65
6.3.2 Sviluppo della Professionalità.....	65
6.4. RAPPORTI INTERNI.....	66
6.4.1 Norme di Comportamento Personale.....	66
6.5. RAPPORTI ESTERNI.....	67
6.5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	67

6.5.2 Rapporti con Clienti e Fornitori.....	68
6.5.3 Rapporti con i Contribuenti.....	68
6.5.4 Regali, Benefici e Promesse di Favori.....	69
6.6. USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	71
6.7. TRASPARENZA NELLA CONTABILITA'.....	72
6.7.1 Accuratezza e Trasparenza della Documentazione Ufficiale.....	72
6.7.2 Registrazione e Documentazione delle Transazioni.....	72
6.7.3 Trasparenza Contabile.....	72
6.8. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA.....	73
6.9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	73
6.10. SISTEMA SANZIONATORIO.....	74
7 – PROCEDURA DI WHISTLE – BLOWING.....	76
Premessa.....	76
7.1.NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	76
7.2 FINALITA' DELLA PROCEDURA.....	78
7.3.1 Chi può presentare un rapporto.....	78
7.3.3. Contenuto delle segnalazioni.....	81
7.3.4. Destinatario delle segnalazioni e relativi canali.....	82
7.3.5. Compiti di chi riceve la segnalazione.....	85
7.4. TUTELE DEL WHISTLEBLOWER.....	87
7.5. DIVIETO DI RITORSIONI.....	91
7.6. TUTELE DEL SEGNALATO.....	92
7.6. SANZIONI.....	93
8. ALLEGATI.....	93

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- **“Apicali” o “Soggetti Apicali”**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, come individuate dall’art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001;
- **“Attività sensibili”**: attività esercitate dall’Ente che presentano diretti rischi di commissione dei reati ai fini del Decreto;
- **“Attività strumentali”**: attività esercitate dall’Ente che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le Attività direttamente Sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione;
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo di Lavoro vigente per i lavoratori dipendenti di *ECONORD SPA*;
- **“CCNL Dirigenti”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali;
- **“Codice Etico”**: Codice specifico adottato da *ECONORD SPA* ai fini del D.lgs. n. 231/2001 ed elemento essenziale del relativo Modello organizzativo; tale Codice costituisce il risultato di un processo integrativo avente ad oggetto un preesistente codice comportamentale adottato da *ECONORD SPA* il 15 marzo 2006.
- **“Condotta fraudolenta”**: condotta elusiva di norme giuridiche al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- **“Confisca”**: provvedimento consistente nell’espropriazione e devoluzione, a favore dello Stato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, del prezzo o del profitto del reato, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da parte di soggetti Apicali o ad essi sottoposti (vedi anche “Apicali - Soggetti Apicali” e “Soggetto sottoposto a direzione e vigilanza dell’Apicale”);

- **“Conflitto d’interesse”**: situazione in cui si trova chi occupa due ruoli differenti contemporaneamente, con possibilità di interferenza di un ruolo sull’altro;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di *ECONORD SPA* sulla base di un mandato o di un rapporto di collaborazione;
- **“Analisi del rischio”**: valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi di reato identificati.
- **“Destinatari”**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Apicali), nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (Sottoposti);
- **“Dipendenti”**: tutti i dipendenti di *ECONORD SPA* (compresi i dirigenti);
- **“D.Lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”**: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- **“Ente”**: la persona giuridica responsabile in via amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- **“ECONORD SPA” o “la Società”**: *ECONORD SPA*, con sede in Varese;
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, approvate dalle Associazioni di categoria; in particolare le Linee Guida approvate da Confindustria;
- **“Modelli di Organizzazione”**: i modelli organizzativi interni ad un Ente volti ad evitare le responsabilità previste dal Decreto;
- **“Modello”**: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- **“Organo Amministrativo”**: il Consiglio di Amministrazione di *ECONORD SPA*;
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di *ECONORD SPA*;

- **“Organismo di Vigilanza” (OdV):** organismo indicato dall’art. 6, comma 1., lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **“P.A.”:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- **”Partners”:** le controparti contrattuali di *ECONORD SPA* (quali ad es. clienti, fornitori, agenti, etc.), siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui *ECONORD SPA* addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito dei Processi Sensibili;
- **“Protocolli”:** insieme di regole - procedure - che disciplinano lo svolgimento delle singole attività svolte dall’Ente;
- **“Reati presupposto”:** i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 (anche in riferimento alle successive ed eventuali modifiche ed integrazioni);
- **“Riconoscimento” o “Mappatura”** delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti in tali area: Individuazione: delle attività in cui astrattamente si annida il rischio della commissione di un fatto penalmente rilevante;
- **“Sottoposti”:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali (Apicali), individuati nell’art. 7 D.Lgs. n. 231/2001;
- **“Sanzione pecuniaria”:** somma di denaro connessa al compimento di un illecito penale realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da parte di soggetti Apicali o ad essi sottoposti (vedi “soggetti Apicali” e “Soggetto sottoposto a direzione e vigilanza dell’apicale”);
- **“Sanzione interdittiva”:** condanna limitativa della libertà dell’ente ad operare nello specifico settore d’interesse avente ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’Ente;
- **“Sistema di Controllo Preventivo”:** insieme dei controlli posti a presidio delle Attività Sensibili;

- **“Tracciabilità”**: possibilità, partendo dalla parte finale di un processo, di documentare e risalire a tutte le operazioni e/o processi che lo hanno originato;
- . **“Whistleblowing”**: strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
- . **“whistleblower”**: *segnalatore o segnalante.*

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1.La normativa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti. Si tratta di una peculiare forma di responsabilità amministrativa, in sede penale, per taluni reati commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da dipendenti.

Con tale intervento normativo, pertanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si è aggiunta una responsabilità c.d. amministrativa da reato dell’Ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Tale responsabilità amministrativa c.d. da reato scatta nei confronti dell’Ente in presenza di tre presupposti e precisamente:

- Il primo presupposto consiste nella commissione di un reato tra quelli previsti dallo stesso decreto legislativo (c.d. reati presupposto) da parte di un soggetto persona fisica che presti la propria opera presso l’ente, a prescindere dalla posizione apicale o meno che lo stesso ricopra. In entrambi i casi, sia di commissione del reato da parte di soggetto apicale sia di commissione da parte di un soggetto non apicale, in presenza degli altri presupposti si configura la responsabilità amministrativa da reato a carico dell’ente; la qualifica di soggetto apicale o non apicale nella struttura organizzativa dell’azienda, rileverà solamente per quanto riguarda le pratiche difensive che l’ente potrà e dovrà porre in essere per liberarsi dall’incolpazione, derivante dalla responsabilità amministrativa da reato.
- Il secondo presupposto consiste nel fatto che il reato presupposto commesso dalla persona fisica deve essere posto in essere nell’interesse e a vantaggio dell’ente.
- Il terzo presupposto consiste nella mancata predisposizione da parte dell’ente di un modello organizzativo in grado di prevenire il reato presupposto commesso.

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 si applicano, per espressa previsione dell'art 1, ai seguenti "Soggetti":

- Enti forniti di personalità giuridica;
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità dell'Ente sorge in occasione della commissione dei reati, indicati dal decreto (come detto *reati presupposto*), da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso.

L'art. 5 del decreto, infatti, indica quali possibili autori del reato che, in presenza dei presupposti, comportino responsabilità amministrativa di reato:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (Apicali);
- soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti Apicali (Sottoposti).

Nell'ipotesi di reati commessi dai vertici, la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata, in sostanza, alla adozione di Protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Come da secondo presupposto l'ente sarà responsabile (c.d. responsabilità amministrativa da reato) esclusivamente qualora la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati "nell'interesse o a vantaggio della Società" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001). Pertanto, per stessa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti Apicali o i dipendenti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

L'interesse dell'ente deve essere valutato ex ante rispetto al momento della commissione del reato presupposto, con un giudizio prognostico; ovvero, in altre parole, l'interesse è quel "guadagno" potenziale che, prima della commissione del fatto di reato, si possa immaginare che la società possa trarre a seguito della commissione del reato presupposto.

Il vantaggio, invece, è valutato ex post, dopo la commissione del reato e corrisponde al vantaggio effettivamente conseguito dall'ente.

Ai fini della configurazione di una responsabilità amministrativa da reato a carico dell'Ente è altresì necessario che l'Ente non abbia predisposto un modello organizzativo in grado di prevenire il reato presupposto commesso.

Quindi la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- a) siano predisposti ed efficacemente attuati Modelli di Organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati.
- b) sia istituito un Organo di Controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di Organizzazione, anche verificandone il costante aggiornamento.

1.2 I reati presupposto

La responsabilità dell'ECONORD SPA si configura solo e soltanto con la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto e non, al contrario, con la commissione di un qualsiasi reato. Ciò integra il principio di "tassatività" dei reati presupposto.

Al presente modello viene quindi allegata, sotto la lettera "A", l'elencazione specifica e la descrizione dei reati presupposto aggiornati al mese di novembre 2023, secondo l'ordine di introduzione nel D.Lgs. 231/2001.

Tale allegato costituisce parte integrante e qualificante del presente Modello Organizzativo.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono in sintesi alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); delitti di

criminalità organizzata (art. 24-ter); falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); reati societari (art. 25-ter); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); abusi di mercato (art. 25-sexies); omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); reati ambientali (art. 25-undecies); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146); razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); contrabbando (Art. 25- sexiesdecies).

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla ECONORD SPA, sono stati individuati come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25quater);

- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati tributari (art. 25- quinquiesdecies); contrabbando (Art. 25-sexiesdecies).

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), gli abusi di mercato (art. 25-sexies), razzismo e xenofobia (art.25-terdecies) e frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25quaterdecies), reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006), in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

.

PROTOCOLLI SPECIALI IN CASO DI EPIDEMIE

Con il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020 è stato posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal c.d. "rischio biologico".

Dalla violazione delle disposizioni introdotte (Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020) potrebbe, quindi, scaturire la responsabilità dell'impresa con riferimento a quegli aspetti di "colpa organizzativa" connessi alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 (art. 27-septies del D. Lgs. 231/2001).

Nel contesto dell'emergenza, potrebbero intensificarsi le occasioni di contatto con gli Enti pubblici più diversi (Ministero del Lavoro, Regioni, Prefetture, Forze di polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL, ATS, etc.).

Si pensi, ad esempio, alla richiesta di ammortizzatori sociali o alla richiesta di finanziamenti concessi con la garanzia dello Stato ai sensi del DL Liquidità, in relazione alle quali potrebbe essere contestato all'impresa l'illecito amministrativo (art. 24 D. Lgs. 231/2001) derivante dalla commissione del reato di indebita percezione di erogazioni.

Così come sono ipotizzabili situazioni di rischio di fenomeni corruttivi in sede, ad esempio, di verifiche ispettive sulla corretta adozione ed attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020 e del successivo Protocollo del 24 aprile 2020.

Tale rischio discende dall'introduzione nell'elenco dei reati presupposto (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Nel contesto odierno, le "false" fatture registrate a fini IRES o IVA potrebbero derivare dall'acquisto, in tutto o in parte non avvenuto, di Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti che svolgono l'attività lavorativa

presso i locali aziendali oppure di computer e altre attrezzature informatiche per i lavoratori in regime di *smart working*.

L'obbligo di adozione di determinati presidi di sicurezza, che sono imprescindibili per garantire la prosecuzione dei lavori in sicurezza e la prevenzione del rischio di contagio, espone le aziende non preparate alla gestione e smaltimento dei rifiuti al relativo rischio di reato.

La necessità di consentire immediatamente e senza adeguata preparazione ai propri dipendenti di operare da remoto, potrebbe portare all'installazione sui dispositivi aziendali di software contraffatti e pertanto senza il relativo diritto di utilizzo, incorrendo così l'azienda nel reato di utilizzo illecito di software tutelati dal diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

Per ridurre i rischi di commissione dei reati sopra illustrati ECONORD SPA ha redatto specifici protocolli al fine di prevenire la commissione di reati presupposto strettamente legati o comunque incentivati da ondate epidemiologiche. Tali protocolli sono tuttora validi in caso di necessità e presenti all'interno dell'Azienda, sempre consultabili e a disposizione di tutti i dipendenti. Non vengono dunque replicati nel presente modello anche perché il coronavirus – Covid 19 - è ormai da considerarsi una malattia endemica.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1. *I Destinatari*

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di *ECONORD SPA* che svolge le attività identificate come “Attività a rischio”.

In particolare, sono destinatari delle disposizioni in esso contenute:

- i componenti gli Organi Sociali (il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale); il personale dirigente che opera in nome e per conto della Società;
- i lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello, secondo le modalità di seguito indicate.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obbligano collaboratori esterni, consulenti, partners commerciali nonché altre società con le quali si intrattengono rapporti, al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei Protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per *ECONORD SPA* di recedere dal contratto o di risolverlo.

Nondimeno si rileva che la *ECONORD* ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile, in conformità alla certificazione ambientale ISO 14001 di cui si è dotata.

2.2. *Le sanzioni*

Le sanzioni irrogabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato presupposto sono quattro e precisamente:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Pubblicazione della sentenza;
- Confisca.

Partendo ad analizzare le sanzioni pecuniarie, le stesse sono applicabili per tutti gli illeciti amministrativi e sono determinate attraverso un sistema

basato su quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 e di importo variabile tra un minimo di 258 euro ed un massimo di 1549 euro. Per tale ragione si suole definire le sanzioni pecuniarie, quali sanzioni a struttura bifasica: una prima fase è costituita dalla determinazione del numero di quote; la seconda dall'importo monetario di ogni quota.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sanzioni interdittive

Il giudice applica la sanzione interdittiva solo nel caso in cui la responsabilità dell'ente derivi da un reato presupposto per la quale essa è prevista espressamente e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, anche se previste, non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento del processo di primo grado, l'ente ha posto in essere tutte le seguenti condizioni:

- a) Ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) Ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) Ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le suddette condizioni devono sussistere tutte e contemporaneamente.

Passando ad analizzare ora le caratteristiche delle sanzioni interdittive, occorre, innanzitutto, precisare che le stesse hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni e sono le seguenti:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di eventuali già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In alcuni casi di particolare gravità, quale *extrema ratio*, è irrogabile anche l'interdizione definitiva dell'attività. Tale sanzione è comminata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività oppure se l'ente o una sua unità organizzativa è utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità

Quanto ai criteri di applicazione, il giudice stabilisce quale sanzione interdittiva applicare e per quale durata, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il giudice, in alcuni casi, può disporre, piuttosto che l'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

In pendenza del procedimento di accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato e della responsabilità amministrativa dell'ente, il Tribunale può applicare in via cautelare, ovvero prima ancora di una pronuncia sulla responsabilità, le sanzioni interdittive, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Secondo la giurisprudenza l'adozione di un modello adeguato, anche successiva alla commissione del reato presupposto, può essere valutata quale circostanza di esclusione del pericolo di reiterazione del reato.

Pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Confisca

Il giudice con la sentenza di condanna dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: c.d. confisca per equivalente.

2.3. Il Modello di Organizzazione e gestione e l'esclusione della responsabilità dell'Ente

Anche nel caso in cui la persona fisica:

- a). ha agito nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente, e
- b). ha commesso un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 come fonte di responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica, è possibile, secondo la Legge, che la persona giuridica vada esente da qualsivoglia responsabilità quando si verificano le seguenti condizioni, la cui prova è posta a carico dell'Ente:
 - l'Organo Amministrativo deve avere adottato e deve avere efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001;
 - la Società deve avere affidato ad un Organo indipendente, dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;

- la Società deve altresì provare che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- in ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente, aggirando le misure di controllo.

Perché abbia l'effetto di esonero di responsabilità dell'Ente, il Modello previsto dal Decreto deve comunque soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (attività sensibili) – Attività di ricognizione;
- prevedere specifici Protocolli (i.e. procedure) diretti a prevenire i reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie e di comunicazione delle informazioni idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto espressamente attiene la materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali ex art. 25 septies del Decreto, il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale capace di adempiere a tutti gli obblighi relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di Legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza rispetto alle procedure ed alle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni previste *ex lege*;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Delle attività appena elencate dovrà essere conservata prova scritta dell'avvenuta effettuazione.

2.4. *Le Linee Guida*

L'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001 statuisce che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". Nella redazione del Modello organizzativo, adottato da *ECONORD SPA*, pertanto, si è tenuto conto oltre che delle pronunce giurisprudenziali e della normativa vigente in materia, anche delle Linee Guida emanate da Confindustria.

A tal proposito, si sottolinea che Confindustria ha emanato, ai sensi della norma di cui sopra, apposite Linee Guida.

Quest'ultime hanno costituito un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I punti fondamentali contenuti nelle citate Linee Guida possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un Sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi Protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;

- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del Sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Tracciabilità ovvero verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
 - obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. *L'Organismo di Vigilanza*

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, tra i requisiti affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, verificando e segnalando l'eventuale necessità dell'aggiornamento.

Si tratta di un organismo dell'Ente, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente.

L'OdV di *ECONORD SPA* si rapporta costantemente con l'Amministratore Delegato della Società.

3.2. I requisiti

I requisiti che l'Organismo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. Autonomia e indipendenza;
2. Professionalità;
3. Continuità di azione.

Circa l'autonomia ed indipendenza:

l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il Vertice operativo aziendale. I requisiti in questione, infatti, devono essere intesi in relazione alla funzionalità dell'OdV ed, in particolare, ai compiti che la Legge attribuisce allo stesso. Come definito nelle Linee Guida, la posizione dell'OdV nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'Organo Amministrativo). L'indipendenza deve essere assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. I membri dell'Organismo, in primo luogo, non devono essere legati agli esponenti del Vertice aziendale dell'Ente presso cui esercitano le loro funzioni di controllo da alcun vincolo di tipo parentale, né da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse. In secondo luogo, l'indipendenza può essere garantita da:

1) limitata revocabilità della carica: in tal modo, infatti, i componenti sono messi in condizione di esercitare la loro funzione per tutta la durata del loro mandato senza temere di essere rimossi in caso di contrasti con il Vertice e senza tentazioni di precostituire posizioni di potere finalizzate alla conferma dell'incarico;

2) durata della carica:

il termine deve essere sufficientemente lungo da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con il Vertice da cui potrebbero scaturire "situazioni di dipendenza";

3) consentire un collegamento diretto con la Direzione Generale, con il Collegio Sindacale e con lo stesso Consiglio di Amministrazione;

4) prevedere autonomia di spesa mediante la predisposizione di idoneo budget annuale di spesa, che potrà essere modificato su giustificata richiesta scritta dell'OdV.

In ogni caso tali ultimi elementi devono essere contemperati con l'elemento della professionalità. Infatti qualora l'Organismo di Vigilanza abbia svolto correttamente le proprie funzioni nel corso del precedente mandato, nulla impedirebbe di rinnovare l'incarico.

Circa la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:

a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Si legge nelle Linee Guida che “questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare penalistico”. è, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flusso dei dati, delle procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

Circa la continuità di azione:

- per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

3.3. *Le Funzioni e Poteri*

Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati.

Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali sia ad eventuali mutamenti della Legge in esame.

Gli aggiornamenti, proposti dall'Organismo di Vigilanza, saranno adottati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato secondo le rispettive competenze.

Per un'efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative.

Esso, infatti, può:

- predisporre ed attuare le procedure di controllo che ritiene più opportune ai fini di prevenzione dei reati previsti nel Decreto;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del modello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo), attraverso le strutture societarie preposte;
- coordinarsi con la Funzione competente per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei dipendenti finalizzate a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e sensibilizzare i destinatari al rispetto del Modello e del Codice Etico;
- coordinarsi con il Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza (RQAS), col Medico Competente (MC) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) al fine di vigilare sulla corretta valutazione e prevenzione dei rischi derivanti ai dipendenti dalla lavorazione e/o dallo stato igienico degli ambienti;
- coordinarsi con il management aziendale per il miglior monitoraggio delle attività sensibili e per valutare, se del caso, l'adozione di sanzioni disciplinari;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento dei rischi di violazione del Modello e della individuazione delle aree sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, nell'ambito dei Processi sensibili, i cui

risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi agli Organi Societari deputati;

- effettuare verifiche atte ad accertare che il Datore di Lavoro, eventuali suoi delegati (Preposti) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione adempiano correttamente ai compiti loro spettanti in materia di Sicurezza e igiene sul lavoro;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che sono trasmesse all'OdV o tenute a disposizione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per compiere le necessarie attività di indagine, analisi e controllo; su tali informazioni l'OdV è tenuto all'assoluto riserbo, fatto salvo l'utilizzo delle informazioni e dei dati per l'esercizio dei propri compiti istituzionali;
- può avvalersi della funzione Responsabile Audit (RAU) costituita all'interno dell'Ente, nonché della collaborazione di altri soggetti appartenenti alla Direzioni aziendale, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifiche questioni di tipo tecnico;
- può ricorrere a consulenti esterni, ove si renda necessario, per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello.

A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di sua competenza, è fatto obbligo in capo a qualunque dipendente e/o componente degli Organi Societari di fornire i dati domandati.

Qualora i Destinatari della richiesta dell'OdV intendano eccepire il segreto aziendale su particolari dati o l'abuso dei poteri ispettivi da parte dell'OdV, debbono immediatamente informare l'Amministratore Delegato il quale riferirà al Consiglio di Amministrazione che assumerà ogni informazione al riguardo e delibererà in merito. In ogni caso della richiesta, della opposizione e della decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà conservarsi completa documentazione scritta.

Le direttive e le indicazioni espresse dall'OdV, per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione e, comunque, vagliate criticamente da parte degli Organi Societari nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine alle questioni contemplate nel presente Modello.

Cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica. Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica:

- a) il rinvio a giudizio per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;
- b) la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;
- e) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsivoglia reato punito con pena edittale superiore ai cinque anni di reclusione;
- f) l'essere (o divenire) membri dell'Organo Amministrativo di *ECONORD SPA* o del Collegio Sindacale, ai sensi della vigente normativa, ovvero ricoprire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di Responsabile della Sicurezza sul lavoro;
- g) l'aver relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, con i componenti dell'Organo Amministrativo, con i Direttori generali di *ECONORD SPA* o della Società di revisione o con i Revisori incaricati dalla Società di revisione;
- h) l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo triennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti tipizzati dalla vigente normativa in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Il Consiglio di Amministrazione accerterà le eventuali cause di ineleggibilità o decadenza e potrà in ogni caso revocare dalla carica anche con effetto immediato il/i componente/i dell'OdV, modificarne o limitarne i poteri ovvero i limiti di spesa; ciò però soltanto previa formale delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

In qualsivoglia caso di revoca, dimissioni decadenza o di impossibilità di funzionamento dovuta ad altra causa, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla ricostituzione dell'Organismo, assicurandone comunque i caratteri di indipendenza e autonomia previsti dalla Legge.

3.4. Identificazione e collocazione dell'OdV all'interno della Società

L' Organismo, avente struttura collegiale, risponde ai requisiti richiesti dalla Norma e dalle Linee Guida.

L'indipendenza, infatti, è garantita dalla estraneità dei componenti rispetto alla Società, non essendo legati da alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione.

La professionalità è assicurata dalla scelta di soggetti esperti in materia societaria, amministrativa e nelle procedure di controllo.

L'autonomia è assicurata dall'attribuzione di un budget annuale, senza obbligo di report, che l'OdV può utilizzare nell'espletamento dei propri doveri di controllo.

3.5. Funzionamento dell'OdV. di ECONORD SPA

Per quanto concerne il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza - istituito presso *ECONORD SPA* - si rinvia al relativo Regolamento allegato (Allegato B).

3.6. Obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I flussi di informazioni rappresentano una componente essenziale di un sistema di controllo interno in chiave di prevenzione della commissione dei reati in quanto utili per conoscere e gestire tempestivamente i rischi. Senza un sistema informativo efficiente, che consenta all'azienda di conoscere (e anticipare) i rischi connessi allo svolgimento della propria attività, non è possibile impostare azioni di risposta e attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del presente Modello organizzativo e comunque, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, fermo restando l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, l'ODV deve avere libero accesso a tutte le funzioni della società senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01, il quale dispone che il modello debba "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

A tal fine, di seguito, sono descritti specifici canali informativi, divisi fra quelli ad Hoc e quelli periodici, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

FLUSSI INFORMATIVI AD HOC

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

L'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello Organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile.

Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo, e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ossia l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione,

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le segnalazioni in oggetto potranno pervenire anche da soggetti terzi.

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

La corretta ricezione da parte dell'OdV dei flussi informativi provenienti dalle funzioni di riferimento consente all'OdV di svolgere in maniera più efficiente la propria attività di verifica anche al fine di pianificare controlli mirati su ambiti maggiormente a rischio

CONTENUTO

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione ai Modelli
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili: possibile individuazione di indici di anomalia

In particolare tali informazioni potranno riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231 ;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, riesame della Direzione, verbale della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, degli eventuali aggiornamenti, ecc.), nonché informazioni in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello
- rapporti predisposti dai responsabili delle Aree/Funzioni della società nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- con riferimento al sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dalla Direzione Amministrativa in merito all'assenza di criticità emerse nella sua attività.
- Una volta ricevute le informazioni, l'Organismo di Vigilanza può richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che gli devono essere trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

Per tutti i flussi decritti è stato creato il sito www.odveconord.it ed è stata predisposto un indirizzo di posta elettronica info@odveconord.it per raccogliere eventuali segnalazioni (anche anonime).

A far data dall'approvazione del presente modello sono inoltre istituiti specifici incontri con i responsabili di funzione, da attuarsi su richiesta dell'ODV mediante colloqui telematici ovvero tramite partecipazione alle riunioni dell'OdV medesimo.

L'Organismo di Vigilanza, a sua volta, provvederà a rendicontare i risultati dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione.

Per i flussi informativi verso l'ODV sono esposti in dettaglio nell'**allegato D** al presente modello la frequenza, l'oggetto e la direzione societaria competente alla loro redazione ed inoltro. Analogamente per la rendicontazione da parte dell'ODV sono dettagliati, nello stesso allegato, l'oggetto e la frequenza.

4. PARTE SPECIALE

4.1. Premessa

ECONORD S.p.A. è una società per azioni costituita il 28/04/1983. Attualmente la *governance* della Società è così composta:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato, con delega a datore di lavoro

Amministratore Delegato.

Tutta la struttura operativa fa riferimento alla sede legale ubicata in via Giordani n. 35 a Varese ed alla sede operativa sita in Bodio Lomnago (Varese), alla Via Galvani n. 20.

L'attività svolta dalla Società è la seguente:

- Servizi di raccolta e trasporto per conto di terzi di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche soggetti a normativa ADR;
- Raccolta differenziata a mezzo veicoli Industriali attrezzati;
- Servizi di spazzamento strade;
- Trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani;
- Attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Gestione discariche. Produzione di energia elettrica da biogas.
- Gestione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e delle frazioni differenziate;
- Gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (discariche attive e non attive);

- Attività edili di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di immobili civili ed industriali e di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

Per effetto dell'attività sopra descritta *ECONORD SPA* intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ECONORD S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine e del lavoro dei propri dipendenti.

***ECONORD S.p.A.* risulta essere:**

- iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Varese n. 176425;
- iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 013668180129;
- iscritta all'Albo autotrasportatori in conto terzi, n. VA 1902901/D della Provincia di Varese;
- iscritta al Provvedimento di iscrizione conto proprio n. MI00671;
- iscritta all'Albo Nazionale Gestori ambientali n. MI 00671 alle seguenti categorie:
 - a. Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
 - c. Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
 - d. Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
 - d. Categoria 8: attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi conto proprio;
- in possesso dell'Attestazione SOA n. 41574/10/00 del 01.10.2015, rilasciata dalla società CQOP;
SOA S.p.A. di Milano (Costruttori Qualificati Opere Pubbliche - Società Organismo di Attestazione);
- associata a F.I.S.E. Assoambiente (Federazione Imprese di Servizi).

Per una corretta ed efficace applicazione ed attuazione del presente modello organizzativo, occorre *ex ante* analizzare l'organizzazione aziendale, nella

quale si possono riscontrare due macro aree, una “amministrativa/contabile” e l’altra “produttiva”.

In particolare l’organigramma funzionale prevede una suddivisione tra:

- aree Personale ed Organizzazione, Amministrazione, Finanza e Controllo, Legale e Societario, Commerciale;

- aree operative: Centri di servizio, Impianti, Discarica ed officina.

Per una dettagliata indicazione dell’organigramma funzionale aggiornato si rinvia al sito della società: www.econord.it .

Macro area amministrativa - contabile

La complessa ed ampia attività svolta dalla Società di cui meglio in premessa comporta che all’interno del sistema amministrativo sussistano deleghe e procure, al fine di gestire al meglio l’intero processo aziendale.

Attualmente le procure in essere sono sei, tutte debitamente pubblicizzate al Registro Imprese.

La Società ha altresì partecipazioni in altre società; in particolare al momento sono controllate dalla ECONORD S.p.A le seguenti società:

- “Fondi di Gerenzano S.r.l.” con sede legale in Varese, Via Luigi Sacco n. 14;
- “Grandi Impianti Ecologici S.r.l.” con sede legale in Bodio Lomnago (Va), Via Galvani n. 20;
- “Ambiente Italia S.r.l.” con sede legale in Bodio Lomnago (Va), Via Galvani n. 20;
- “Rieco S.p.a.” con sede legale in Cepagatti (PE), Via Molise snc;
- “Ecogest Catania Sud Società Consortile” a responsabilità limitata”, con sede legale in Bodio Lomnago, Via Galvani n. 20.

Risultano, invece, collegate ad ECONORD SPA le seguenti società:

- “Picenambiente S.p.a.”, con sede legale in Via San Benedetto del Tronto (AP) , Contrada Monte Renzo n. 25;

- “A.SE.R. Azienda Servizi del Rhodense S.p.a.”, con sede legale in Rho (Mi), Piazza Visconti n. 24;
- “Ecoisedanord S.C. ar.l.”, con sede legale in Aragona (Agrigento), Zona Industriale A.S.I., Via Miniera Mintini.

Macro area produttiva

Al fine di svolgere l'attività di cui meglio in premessa l'Azienda è costituita da Centri di Servizio, Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e Discariche per rifiuti solidi urbani, attive e non, dislocati nelle province di Varese, Como, Milano, Lecco e Milano Brianza.

I Centri di Servizio da cui viene operativamente gestita l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sono 23, dislocati in Lombardia, Sardegna e Sicilia, mentre gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti sono 11 tutti dislocati in Lombardia.

Le discariche per i rifiuti solidi urbani, attive e non attive, sono allo stato in numero di 4.

L'Azienda dispone inoltre di:

- uffici operativi ubicati in ogni unità locale;
- capannoni utilizzati per il ricovero degli autocarri;
- officine meccaniche per la manutenzione del parco veicoli;
- automezzi idonei per la raccolta e il trasporto delle varie tipologie di rifiuti, furgoni, compattatori, autocarri scarrabili, spazzatrici;
- cassoni scarrabili di varie dimensioni;
- cassonetti stradali, campane per la raccolta differenziata;
- contenitori idonei allo stoccaggio di rifiuti pericolosi;
- automezzi ed attrezzature idonei alla coltivazione delle discariche attive (dumper, pale gommate);

- attrezzature idonee alla conduzione di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (apparecchi di sollevamento, carroponete, ragni meccanici, carrelli elevatori, autogru).

4.2. *Modalità di analisi del rischio*

La commissione di illeciti e di reati può essere collocata astrattamente in due particolari categorie, esattamente corrispondenti alle macro aree precedentemente individuate:

a) Reati ed illeciti che sono rilevabili nelle scritture contabili come fatti di gestione artefatti ed occultati tramite espedienti ed accorgimenti basati su falsa documentazione, accordi fittizi ed altro (macro area amministrativa/contabile);

b) Illeciti e reati diversi rispetto a quelli di cui al punto a), che non hanno a che vedere con i fatti di gestione registrati nelle scritture contabili e nei prospetti di bilancio (Financial Reporting), ma che possono comunque essere commessi recando nocimento all'azienda (macro area produttiva);

La società ha adottato, al fine della predisposizione del presente documento, i seguenti metodi interni di valutazione del rischio:

- per quanto concerne i reati di cui al punto a) relativi all'area amministrativa, la società attraverso l'auditing e la verifica delle procedure già in essere, ha ricercato i punti di debolezza nelle stesse operazioni, determinando il c.d. Rischio di Infrazione;

- per quanto concerne i reati di cui al punto b) (macro area produttiva), ovvero per la generale "Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato" è stata presa in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono provocare **Gravità (Impatto/Danno) G**, dall'altro la **Probabilità P** che il reato possa essere commesso, mitigata dalla **Copertura C** delle procedure in essere implementate anche dal presente "Modello Organizzativo" applicato e finalizzata a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino (probabilità di commissione del reato – mitigata dalla copertura "As is analysis").

Al fattore **Gravità (Impatto/Danno) G** è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore sensibilità del processo attività in esame, alla frequenza di esecuzione ad alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. All'interno di tale fattore sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia ed alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali l'ente può incorrere. Tutto ciò premettendo che l'ente/Società mira a presidiare l'accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D. Lgs. 231/2001 per prevenire ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico finanziario.

Il fattore Probabilità P (al netto della Copertura: *As in analysis*) sempre con valore assegnato da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza di elementi individuati quali: linee guida di principio/indirizzo, procedure, regole, protocolli, autorizzazioni, controlli...ect), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati.

La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto, cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari ad 1 mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4.

La classificazione del Rischio è, quindi, il risultato della **moltiplicazione tra i fattori Gravità (Impatto/Danno) G e Probabilità P (al netto della Copertura: *As in analysis*)**.

Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori

$$R = G * (P-C)$$

Con la conseguente classificazione del Rischio:

Livello di Rischio 1-2: Trascurabile – Improbabile – Irrilevante

Livello di Rischio 3-4: Basso – Poco Probabile

Livello di Rischio 6-8: Medio – Probabile

Livello di Rischio 9-16: Alto – effettivo - reale

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato	Danno – Impatto	Sigla
1 - 2	Trascurabile - Improbabile	Poco dannoso	T
3 - 4	Basso – Poco probabile	moderatamente dannoso	B
6 - 8	Medio – Probabile	Dannoso	M
9 - 12 - 16	Alto – Effettivo – Reale	Molto dannoso	A

4.3. Aree sensibili

A seguito delle suddette analisi, corredate da apposite Check list, redatte dall'Organo di *governance*, sono state ravvisate le seguenti aree sensibili, inerenti le due macro-aree di cui sopra, ovvero riferibili all'area amministrativa – contabile ed a quella produttiva, in cui esiste la possibilità che siano commessi reati:

Macro area amministrativa - contabile

4.3.1. Approvvigionamento servizi e gestione amministrativa, contabile e finanziaria.

La presente area sensibile riguarda il processo attraverso il quale la società procede all'acquisto sia dei beni identificabili quale materia prima, sia delle attrezzature e dei macchinari necessari per la produzione sia della gestione della forza lavoro.

La gestione amministrativa e contabile riguarda il processo attraverso il quale viene gestito sia il ciclo della fatturazione sia la redazione del bilancio.

Tale area risulta sensibile, in quanto, l'assunzione di una procedura di controllo adeguata permette di prevenire sia i reati rientranti nell'ambito dei

reati societari sia i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o utilità di provenienza sia il reato disciplinato dall'art 2635 C.c., relativo alla corruzione tra privati.

La società ha in corso appalti o gare con la pubblica amministrazione e di conseguenza tale area risulta sensibile anche con riguardo alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Rientra, infine, in questo processo anche la gestione dei rapporti con gli Istituti di credito in occasione di rinnovo fidi o concessione di finanziamenti.

4.3.2. Gestione rapporti sociali

La presente area sensibile riguarda il processo attraverso il quale vengono gestite le operazioni sul capitale sociale, la gestione dei rapporti e delle comunicazioni ai soci, le convocazioni delle assemblee e dei soci, i rapporti ed i flussi informativi con gli organi di controllo contabile.

L'assunzione di una procedura di controllo adeguata permette di prevenire anch'essa i reati rientranti nell'ambito dei reati societari, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli 2624 C.c. e 2625 C.c., ovvero ai reati di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione e di impedito controllo.

La presente area riguardante la gestione dei rapporti sociali risulta ancora più sensibile per ECONORD S.p.A., stante la sussistenza di un complesso sistema di deleghe e procure e la presenza di Società controllate e collegate alla stessa.

Per quanto concerne le società controllate e collegate occorre precisare che il Decreto Legislativo 231/2001 non disciplina espressamente se la responsabilità amministrativa degli enti sia estensibile ai c.d. gruppi societari.

Risulta pacifico che, in assenza di un'espressa disciplina derogatoria ed, in forza del principio di legalità vigente, affinché possa estendersi la responsabilità amministrativa dell'ente ad un altro ente facente parte del medesimo gruppo, è necessario che, anche in riferimento a questo ente ulteriore, si siano verificate tutte le condizioni costitutive dell'illecito previste

dal decreto legislativo ovvero: la commissione del reato presupposto, l'interesse o vantaggio dell'ente stesso e l'assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

In altre parole, affinché anche la società capogruppo risponda dell'illecito commesso da un soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale di una società controllata, è necessario che la stessa società capogruppo abbia ottenuto un interesse o vantaggio.

La giurisprudenza, in caso di enti ascrivibili ad un medesimo "gruppo finanziario" con esistenza di una holding, ha evidenziato che non sia sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità di un ente, il cui amministratore di fatto abbia concorso nel reato, richiedendo la verifica in concreto della sussistenza di un interesse concorrente o vantaggio dell'ente medesimo, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale.

Per tale ragione risulta importante che la società capogruppo "controlli" il rispetto anche da parte delle sue controllate della normativa vigente in materia di 231/2001 e la predisposizione da parte delle stesse di un adeguato modello organizzativo, atto a prevenire la commissione dei c.d. "reati presupposto".

4.3.3. Gestione mercati regolamentati

La presente area sensibile concerne principalmente gli adempimenti che la società deve porre in essere al fine del rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento:

- Al Regolamento Ue n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (MAR), che ha armonizzato la procedura comunitaria relativamente alle informazioni privilegiate ed agli abusi di mercato;

- Alle norme di attuazione MAR e precisamente i Regolamenti di esecuzione UE n. 347/2016 e n. 1055/2016;

- Alla delibera Consob del 22 marzo 2017 n. 19925 relativa alle modifiche ai regolamenti di attuazione del TUF per l'attuazione di MAR;

L'assunzione di procedure adeguate permette la prevenzione sia dei reati di abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 TUF e di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF, sia dei rispettivi illeciti amministrativi di cui agli articoli 187 bis TUF e 187 ter TUF.

La presente area non risulta, però, al momento particolarmente rilevante per la Società in quanto, pur essendo una Società per azioni non è quotata in Borsa ed al momento non ha emesso titoli obbligazionari.

4.3.4. Gestione risorse umane

Tale area sensibile riguarda il processo relativo alle attività di gestione del personale sia dal punto di vista legale sia da quello sindacale-amministrativo.

In particolare risulta necessaria l'assunzione di una specifica procedura per la comminazione di eventuali sanzioni disciplinari e, per quanto concerne, la normativa di cui alla 231, la prevenzione del reato espressamente previsto quale reato presupposto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.L.gs 231/2001).

4.3.5. Gestione dei sistemi informatici e privacy

Tale area sensibile afferisce sia l'attività di archiviazione e di sicurezza informatica sia l'attività, strettamente collegata, di rispetto della normativa privacy, con particolare attenzione all'adeguamento da parte della Società alla normativa in tema privacy entrata in vigore con il Regolamento 679/2016, il quale prevede precisi ed ulteriori diritti, rispetto alla previgente normativa, per i soggetti che entrano in contatto con la società e precisamente:

- il diritto di richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la limitazione del trattamento dei dati personali;

- il diritto di richiedere ed ottenere dalla ditta - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Un'apposita procedura riguardante il sistema informatico permette, oltre che di rispettare la nuova normativa in tema di privacy, anche e soprattutto di prevenire eventuali reati informatici, di cui al capitolo 1 del presente Modello Organizzativo.

Macro area produttiva

4.3.6. Gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

La presente area sensibile riguarda il processo che prevede la gestione di tutti gli adempimenti legislativi in materia di tutela della salute e sicurezza aziendale.

Nella procedura relativa a tale area rientrano tutte le attività volte a tutelare la sicurezza aziendale e a prevenire i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui al capitolo 1 del presente modello.

4.3.7. Gestione qualità ambiente

Tale area sensibile riguarda gli aspetti ambientali diretti e indiretti che possono causare impatti significativi, che possono essere tenuti sotto controllo e sui quali l'Azienda può avere influenza.

Le procedure poste in essere in tale ambito sono rilevanti ai fini della prevenzione dei numerosi reati in materia ambientali espressamente previsti, quali reati presupposto.

4.4. *Relative procedure di prevenzione della commissione dei reati*

A seguito della suddetta Analisi del Rischio, si esplicano per ogni area sensibile le principali procedure poste in essere dalla società, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto e di diminuire il Rischio, aumentando la mitigazione della Copertura, come da classificazione del Rischio di cui sopra, il quale corrisponde al risultato della **moltiplicazione tra i fattori Gravità (Impatto/Danno) G e Probabilità P (al netto della Copertura: As in analysis).**

Stante l'eterogeneità e la complessità della struttura e dell'attività aziendale nel presente modello verranno illustrate le principali procedure in essere atte a prevenire la commissione di reati presupposto.

Lo stesso modello, però, nella valutazione della *Copertura* ai fini della Valutazione dei rischi, tiene conto di tutte le procedure in essere, il cui elenco viene allegato al presente **(Allegato C).**

4.4.1. Approvvigionamento servizi e gestione amministrativa, contabile e finanziaria

Le principali procedure poste in essere dalla società ECONORD S.p.A., al fine di prevenire i potenziali reati presupposto relativi alla presente area sono le seguenti.

Per quanto concerne in particolare la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, la Società ha adottato un'apposita procedura di gestione degli appalti, che prevede la gestione ed il coordinamento di tutte le attività necessarie a seguito di aggiudicazione o dismissione di una gara di appalto.

L'aggiudicazione di ogni gara viene comunicata alla presidenza ed al Consigliere delegato (o al settore raccolta o al settore smaltimenti).

La Presidenza, sentiti i Consiglieri delegati, nomina il responsabile commerciale con il compito di coordinare la partenza e la gestione dell'appalto.

La Presidenza comunica a tutti gli uffici competenti l'esito della stessa ed il nominativo del Responsabile commerciale, il quale deve contattare gli uffici al fine di fornire tutti i dettagli necessari per organizzare la partenza del servizio.

Per quanto concerne, invece, il controllo sui reati contabili, la Società ha posto in essere una procedura sulla fatturazione, specifica per ogni settore produttivo.

Tutte le fatture relative ai canoni fissi vengono prodotte in automatico dal sistema che attinge alle informazioni codificate nel riepilogo contrattuale.

Per la prima fatturazione relativa ai servizi resi, alla fine del mese viene stampato un tabulato da cui vengono controllate e spuntate le fatture emesse con le evidenze del riepilogo contrattuale inserito a terminale.

Dopo la prima fatturazione il canone fisso viene fatturato in automatico.

Per ciò che attiene alle fatture di smaltimenti in funzione delle quantità smaltite, appare opportuno suddividere le modalità utilizzate per la fatturazione a seconda che si tratti di prestazioni rese da:

- unità locale - Discarica
- unità locale - Impianti.
- unità locale - Centri di Servizio

Modalità di fatturazione Discarica.

La fatturazione della Discarica è quindicinale. Si elaborano i dati caricati dalla Discarica nel sistema, verificando l'eventuale presenza di errori nell'imputazione cliente/produttore e trasportatore. Il controllo della fattura avviene tramite stampa della bozza dove si verifica:

- CIG
- Dati del contratto
- Prezzo
- Iva

A verifica effettuata viene elaborata la fatturazione definitiva.

Modalità di fatturazione Impianti e precisamente:

- di compostaggio di Guanzate, Cologno Monzese e Ferrera;
- Impianto Di gestore Mozzate;
- Impianto depuratore Figino Serenza e Impianto Terre Figino Serenza;
- impianto selezione plastica Carbonate.

La fatturazione è mensile.

Si elaborano i dati caricati dagli impianti nel sistema verificandone la coerenza con i contratti in essere.

Il controllo della fattura avviene tramite stampa della bozza dove si verifica:

- CIG
- Dati del contratto
- Prezzo
- Iva

A verifica effettuata viene elaborata la fatturazione definitiva.

Modalità di fatturazione dei centri di servizio.

La fatturazione è mensile.

Prima dell'inizio della fatturazione si estraggono i contratti per verificare l'inserimento/modifiche effettuate nel mese in corso, in merito alla corretta imputazione dei conti contabili – scadenze contratto – Iva – centro di costo.

Il centro di servizio carica le quantità smaltite e i servizi effettuati, l'Ufficio ambiente controlla i formulari caricati dal cds.

Se tutto è corretto (controllo dei formulari) l'ufficio Clienti è autorizzato ad elaborare le fatture. L'ufficio clienti verifica l'inserimento dei servizi per i quali viene richiesto un controllo specifico (es: frequenza passaggi raccolta per corretta imputazione canone).

Questo tipo di controllo viene effettuato tramite un tabulato di prefatturazione che viene aggiornato con i nuovi contratti o/e modifiche dei contratti in essere.

Si lancia una statistica generale del mese (tabulato di tutti i movimenti inseriti dai cds/impianti) e compilato un tabulato di Excel dove sono indicati per ogni cliente i prodotti e i prezzi che devono essere fatturati a quantità. Le fatture provvisorie vengono verificate con il tabulato e se corrette vengono mandate in definitivo e stampate.

Il tabulato di controllo viene archiviato.

Tale tabulato diventa fondamentale strumento di controllo incrociato in quanto compilato separatamente da due persone (sia per quanto riguarda le quantità, il prodotto e i prezzi applicati al cliente):

- una persona carica il contratto nel programma;
- una persona aggiorna il tabulato di controllo della fatturazione a misura.

Per il controllo dei canoni riportati in fattura vengono verificati solo quelli dei contratti che durante il mese hanno subito delle variazioni.

Finita la fatturazione si effettuano dei controlli specifici sulle registrazioni dei formulari/servizi per verificare che tutto sia fatturato:

- estrazione totale dei movimenti per verificare che non ci siano formulati inseriti con codice cliente "0" o "X" (cioè non soggetti a fatturazione) che invece dovevano essere imputati a un codice cliente specifico.

- verifica dei residui movimenti non fatturati.

Sistemato il tutto si rilancia una fatturazione dall'inizio dell'anno sino alla fine del mese precedente e una del mese in corso per verificare eventuali inserimenti a posteriori che danno origine a fatturazione e/o errori di inserimento.

Fatturazione a Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.)

In alcuni appalti è prevista la fatturazione a seguito elaborazione ed accettazione di S.A.L. mensile.

Il centro di servizio compila il modulo S.A.L. previsto dalla gara e un file servizi. Lo inoltra all'ufficio clienti che lo verifica con il tabulato prefatturazione, dove sono riportate le particolarità del contratto e con la bozza della fattura. Quando tutto è corretto ed entro il termine stabilito contrattualmente i SAL vengono inviati via Pec ai Comuni per l'accettazione. I Comuni hanno 30 gg per trasmettere l'accettazione. Quando questa perviene si procede all'emissione della fattura.

Fatturazione materiale recuperabile: fatturazione mensile

Per ogni recuperatore è previsto un contratto:

- Materiale
- Prezzo
- Iva
- Cig/Cup (riferito ai singoli comuni che vengono conferiti)
- Condizioni di pagamento

I contratti vengono aggiornati/modificati mensilmente prima del lancio della fatturazione del mese.

Tramite un'apposita procedura, anch'essa mantenuta aggiornata mensilmente, vengono selezionati i movimenti interessati alla fatturazione del materiale recuperabile.

Si richiedono inoltre il dettaglio dei conferimenti mensili agli impianti di recupero per effettuare il controllo incrociato con quanto registrato dai cds.

Quando tutto è verificato, s'importa nel programma di fatturazione il data base generato e si procede alla fatturazione provvisoria. Si verifica con il tabulato di controllo l'esattezza dei dati e infine si procede alla fatturazione definitiva.

Al termine di ogni fatturazione si procedere all'invio elettronico delle fatture tramite canale SDI e alla contabilizzazione nel programma di contabilità.

Per quanto concerne il sistema del ciclo – vendite occorre distinguere tra servizi i cui destinatari finali siano i comuni o i privati.

Nel caso in cui i destinatari finali siano comuni, normalmente tali rapporti sono gestiti tramite contratti di appalto, secondo la procedura di cui sopra.

Tali contratti di appalto includono l'elencazione dei servizi resi, ossia ad esempio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali, nonché le raccolte differenziate.

Il contratto prevede solitamente un canone fisso ed un addebito determinato in funzione delle quantità di rifiuto smaltito e/o servizio reso.

Il contratto prevede, oltre all'oggetto del servizio, il costo previsto, le modalità di pagamento, la decorrenza e la scadenza del contratto, C.I.G./C.U.P.

Nel caso in cui i destinatari finali siano privati, occorre preventivamente precisare che la Società svolge sia prestazioni di servizi sia vendita diretta dei beni, in particolare - quali servizi vanno inclusi: smaltimenti rifiuti, noleggi e servizi vari (es. raccolte differenziate, etc).

Quali vendite di beni vengono incluse in particolare le vendite dei cassonetti, di campane, di sacchi e secchielli.

Ogni rapporto con il cliente privato è documentato da un'offerta firmata dalle parti che stabilisce specificatamente:

- la tipologia di servizio;

- il prezzo applicato;
- le modalità di pagamento;
- la decorrenza e la scadenza dell'offerta.

Nell'ambito privatistico, normalmente è il privato che contatta l'ufficio commerciale e fissa un incontro per la definizione della tipologia di offerta da sottoscrivere.

L'azienda prevede, altresì, una specifica procedura di Archiviazione e codifica dei contratti, secondo la quale la contabilità provvede all'archiviazione di tutti i contratti, sia quelli sottoscritti con i comuni sia quelli sottoscritti con i privati.

Tutti i contratti sono conservati in ordine alfabetico in specifici armadi siti nell'ufficio Clienti della divisione amministrativa.

Tutti i contratti sono codificati e individuati nel sistema; i contratti sono schematizzati in apposito prospetto. Una volta archiviato significa che il contratto è stato inserito. Tutti i servizi sono schematizzati individuando:

- periodo di vigenza del servizio;
- canone concordato;
- modalità di revisione del canone;
- servizi aggiuntivi e specifica indicazione della durata di svolgimento di tali servizi.
- tutte le informazioni utili (indicazioni di accordi avuti dai responsabili commerciali in ordine a particolari servizi, etc.).

Tra le altre tipologie di attività svolte dalla società, si ritiene opportuno segnalare:

- prestazioni di natura occasionale;
- canoni di locazione .

Per tali prestazioni l'ufficio deve disporre comunque di un ordine formalizzato. L'ordine viene codificato ed inserito a terminale. La procedura è

la medesima descritta in precedenza. Automaticamente tutte le fatture di locazione vengono emesse alle relative scadenze.

- Convenzione per la vendita di energia elettrica al Gestore dei Servizi Energetici. L'energia ceduta proviene dalla Discarica di Gorla-Boschi Ramascioni, Impianto Vergiate e Impianto biodigestore di Mozzate. La fattura viene elaborata e trasmessa direttamente dal consulente esterno che si occupa anche della verifica dei dati. L'ufficio clienti effettua solo la registrazione contabile della stessa.

4.4.2. Gestione rapporti sociali

Quanto al novero dei reati societari di cui al primo capitolo, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli 2624 C.c. e 2625 C.c., ovvero ai reati di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione e di impedito controllo, si sottolinea che la Società è amministrata e gestita da un Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un sistema di deleghe e procure correttamente gestite e pubblicizzate, al fine della tutela dei terzi.

ECONORD SPA è dotata di un sistema di procure e deleghe delineato e formalizzato. In ogni caso, le procure consentono di individuare in maniera chiara e precisa le attività svolte da ciascun procuratore e risultano coerenti con la posizione che tali soggetti ricoprono all'interno della struttura organizzativa.

Dall'analisi delle procure inoltre, risulta rispettato il principio della segregazione delle funzioni, non si ravvisano infatti, sovrapposizioni oggettive di poteri non cumulabili: ciò assicura una riduzione del rischio di commissione di fattispecie penalmente rilevanti.

ECONORD SPA, inoltre, per assicurare la conformità rispetto alle indicazioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 ha formalizzato un sistema di deleghe di funzioni in modo da attribuire le responsabilità – potenzialmente anche penali – che possono derivare dallo svolgimento dell'attività delegata, ai soggetti realmente coinvolti nell'attività stessa. Individuando un soggetto responsabile per ogni attività, infatti, lo stesso è maggiormente responsabilizzato nell'adempimento dei propri compiti.

Ciò, evidentemente, permette al Consiglio d'Amministrazione di Società di dimensioni medio grandi di fare affidamento sul pieno rispetto delle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico da parte di tutti i soggetti che prestano attività all'interno della Società.

La stessa società è pienamente in regola con la normativa vigente in tema di tenuta dei libri sociali e contabili.

I Sindaci effettuano un controllo sulle scritture contabili ogni 3 mesi.

4.4.3. Gestione mercati regolamentati

Come meglio sopra analizzato (confronta paragrafo 3.3), la Società non è quotata in Borsa ed al momento non ha emesso titoli obbligazionari.

4.4.4. Gestione risorse umane

Per quanto concerne la prevenzione dei reati di tale area sensibile la Società ha adottato una apposita procedura di Gestione delle Risorse Umane.

L'Azienda ha predisposto ed applica una Procedura per definire le modalità di accertamento delle competenze del personale necessario a soddisfare le esigenze aziendali ed in particolare di quello avente responsabilità per la qualità dei servizi forniti ai Clienti, per la tutela dell'ambiente e per il mantenimento di un buon livello di sicurezza e salute sul lavoro.

La direzione operativa (DO) e il responsabile Centri di Servizio (RCS) prima dell'assunzione di Personale la cui mansione sia di particolare rilevanza per la qualità dei servizi, per l'ambiente e per la sicurezza, definiscono i profili di ruolo e gli eventuali requisiti legali richiesti dalle specifiche mansioni e garantiscono che queste mansioni siano occupate da Personale con caratteristiche paragonabili ai requisiti descritti nei profili di ruolo.

Se occorre assumere dall'esterno, analizzano le eventuali domande di assunzione giacenti o ricevute in seguito alle inserzioni eventualmente effettuate sui quotidiani e scelgono una rosa di Candidati che, dal curriculum presentato, ritengano abbiano le caratteristiche (profilo di ruolo) richieste ad occupare la posizione vacante, convocano I Candidati scelti per le interviste di selezione oppure autorizzano il Responsabile di Funzione (RF)

e/o il Responsabile operativo (RO) che ne ha fatto richiesta a procedere con le interviste di selezione.

Le interviste di selezione del Personale sono tenute dal Direttore del Personale, DA (Direzione Amministrativa) e dalla DO (Direzione Operativa) per le posizioni rilevanti (Dirigenti, Quadri, ecc) e dai RF (Responsabili di Funzione) e dai RO (Responsabili Operativi) per le posizioni meno rilevanti (rispettivamente Impiegati dai Responsabili di Funzione e Operai, Autisti ..ect, dai Responsabili Operativi).

Nel caso, gli Intervistatori autorizzati registrano su apposito Curriculum Vitae i dati identificativi e salienti del Candidato, richiedono ed allegano al Curriculum tutti i documenti necessari e li trasmettono all'Ufficio del Personale (UP) per il loro utilizzo e conservazione.

La valutazione del Candidato viene fatta per competenza da DO, dai RF o dai RO considerando requisiti, referenze, prove tecniche e anche dall'esito della visita medica.

La società individuata le esigenze di formazione necessarie a garantire che ciascun addetto abbia le conoscenze necessarie a svolgere il proprio lavoro e per migliorare le attività connesse con il proprio SGI, impegnandosi ad attuare quanto richiesto.

Generalmente ogni anno vengono indette dalla Direzione riunioni per la valutazione dell'adeguatezza della documentazione di sicurezza prevista dalla Legge vigente normativa (valutazione dei rischi, piano d'emergenza..ect.), dei DPI attualmente presenti, dei programmi di formazione previsti.

A queste riunioni partecipano i RSPP e i RLS ed eventualmente i medici competenti.

Durante la selezione DO, i RF ed i RO forniscono al candidato informazioni relative alla natura giuridica dell'azienda, alle attività che l'azienda svolge, ai punti d'interesse a livello contrattuale riportati nel CCNL e nell'integrativo aziendale ed ai concetti fondamentali del sistema di gestione.

All'atto della assunzione DO, i RF ed i RO, ognuno per quanto di propria competenza, forniscono al Neo-assunto informazioni relative al dettaglio del

lavoro da svolgere, all'orario di lavoro, alle norme disciplinari in uso, alla dipendenza gerarchica, agli Aspetti economici particolari, ai Rischi connessi alla mansione affidata ed agli Aspetti ambientali interagenti con la mansione affidata.

Le stesse informazioni sono fornite al Personale per il quale è previsto un cambio di mansione all'interno dell'azienda.

Il Preposto illustra la Politica aziendale, il Modello di Comportamento L. 231/2001, gli Obiettivi da perseguire e gli obblighi derivanti dall'applicazione del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, consegnando in forma controllata la pertinente documentazione in uso.

DO (Direzione operativa) e RQAS (Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza), con la fattiva collaborazione dei RF e dei RO, individuano ogni anno le esigenze di formazione ed addestramento del Personale, gli argomenti da trattare, le ore di formazione da realizzare, il periodo in cui devono essere tenute le formazioni e gli addestramenti e formalizzano una proposta di Formazione ed Addestramento tenendo conto di impegni espressi nelle Politica aziendale, richieste ed esigenze dei Clienti, tecnologie di processo utilizzate, prescrizioni legislative vigenti, procedure corretto utilizzo dei DPI, rischi di impatto ambientale derivanti dalle attività svolte, rischi di Incidente e di Infortunio derivanti dalle attività svolte, attività di emergenze simulate per l'ambiente e la sicurezza, richieste delle parti interessate ed efficacia della Formazione e degli Addestramenti precedentemente svolti.

Durante la realizzazione di quanto programmato, DO con la collaborazione di RQAS dispongono l'esecuzione di ulteriori e specifici addestramenti tutte le volte che risulta essere opportuno e/o necessario a garantire il conseguimento di impegni, obiettivi, traguardi aziendali e la soddisfazione del Clienti, assicurare la consapevolezza dei rischi di Impatto ambientale e dei rischi per la sicurezza sul lavoro derivanti dalle attività svolte.

RQAS con la collaborazione del RF e/o del RO interessato, mette in atto incontri formativi in occasione di assunzione di nuovo personale, variazione di mansione del personale, Introduzione di nuove metodologie di lavoro, introduzione di nuove procedure o variazione di quelle esistenti, nuovi e/o

mutati rischi di impatto ambientale, variazione nel contenuto generale del Piano di emergenza.

RQAS, i RF ed I RO, per quanto di loro competenza, dispongono specifici addestramenti per garantire che il Personale abbia conoscenza di prescrizioni legislative vigenti nei Siti, uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, effetti causati dal non corretto utilizzo dei DPI e rischi di impatto ambientale derivanti dalle attività svolte.

DO dovrà verificare che il Personale delle Imprese appaltateci sia stato oppure venga correttamente informato ed addestrato con specifici corsi di addestramento dedicati e/o generici relativamente a modalità di esecuzione dei lavori, ottenimento di permessi di lavoro (lavori in quota, In spazi confinati ecc.), manipolazione di sostanze nocive, tossiche, Infiammabili, corrosive, ecc., utilizzo delle risorse (acqua, energia ecc.) ed alte possibili conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza.

Per ogni addestramento o attività di formazione svolta il Responsabile/ Istruttore incaricato utilizza l'apposito "Verbale di Addestramento", indica l'argomento da trattare e/o l'attività da svolgere, descrive la trattazione dell'argomento e/o le attività svolte, registra il personale presente all'addestramento, raccoglie le firme dei presenti, numera, firma e conserva i Verbali.

RQAS assicura con pertinenti registrazioni che i dipendenti abbiano partecipato alle sessioni per loro programmate ed inoltre raccoglie e conserva la documentazione relativa agli addestramenti ed alla formazione effettuati nel corso dell'anno.

La gestione delle risorse coinvolge anche quelle economiche/finanziarie.

Il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di gestione influisce in maniera determinante sulle risorse economiche finanziarie.

Per ottenere ciò l'Azienda presta la massima attenzione al monitoraggio dei processi che concorrono alla erogazione dei servizi al fine di individuare eventuali criticità, non conformità, ritardi, reclami, non soddisfacimento del

cliente, costi dovuti a riparazioni e/o ripetizioni d'interventi incompleti e/o mal eseguiti.

Il raggiungimento o meno degli aspetti sopra citati fornisce importanti spunti per Individuare quali attività aziendali siano risultate inefficaci e inefficienti per iniziare opportune azioni di miglioramento.

Per quanto concerne la prevenzione del reato espressamente previsto quale reato presupposto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.L.gs 231/2001), la Società prevede un controllo preventivo della regolarità del soggiorno in Italia del potenziale lavoratore, attraverso la verifica del permesso di soggiorno.

4.4.5. Gestione dei sistemi informatici e privacy

In osservanza del Regolamento Europeo 679/2016, la Società ha elaborato cinque procedure che individuano esattamente le persone che, all'interno della società, hanno accesso ad informazioni sensibili ai sensi della normativa privacy e le modalità di trattamento e di conservazione di tali dati, siano essi cartacei o informatizzati.

Le procedure in essere in particolare riguardano i seguenti settori:

- Procedura generale centrale operativa;
- Procedura gara ed appalti;
- Procedura generale incaricati;
- Procedura archivio;
- Procedura paghe.

A tali procedure di trattamento dei dati sensibili, si affianca un sistema informatico che consente l'accesso a determinati settori amministrativi dell'azienda considerati altamente sensibili solo a soggetti predefiniti *ex ante*.

4.4.6. Gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Azienda ha predisposto ed applica una Procedura per definire le modalità di analisi e di individuazione dei pericoli presenti nei Siti aziendali, identificare e valutare i rischi connessi alle attività lavorative svolte e definire le misure di prevenzione da mettere in atto per la salvaguardia della salute e

della sicurezza dei Lavoratori dipendenti e dei Lavoratori delle Imprese appaltatrici.

Il DL (datore di lavoro) non può delegare la seguente attività, ovvero la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'art. 28 del D.Lgs 81/2008 (Valutazione dei Rischi).

Gli elementi centrali degli adempimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs n. 81/2008 sono la valutazione dei rischi derivanti dalle attività ordinarie e straordinarie e l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione e di protezione per la cui realizzazione devono essere adottati tempi e metodi congrui con la valutazione effettuata.

RSPP, con la collaborazione di RQAS (Responsabile Qualità e Sicurezza), ad intervalli di tempo prefissati effettua la Valutazione dei Rischi presso la Sede, i Centri di Servizi, gli Impianti di trattamento dei rifiuti, le Discariche attive e non attive, gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas ed i Cantieri edili attivi.

Ai sensi della vigente legislazione ogniqualvolta vi siano variazioni sostanziali e significative delle attività lavorative, delle sostanze impiegate e/o delle attrezzature e degli impianti utilizzati, RSPP in collaborazione con RQAS (Responsabile Qualità e Sicurezza) esegue una nuova valutazione dei rischi.

Almeno una volta l'anno il Datore di lavoro indice una riunione per ogni sito aziendale prevista dall'art. 35 del D. Lgs 81/2008 alla quale partecipano attivamente:

- il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
- l'RSPP;
- il Medico competente;
- il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

Dal punto di vista metodologico, l'intero processo è pianificato in quattro momenti distinti:

- Ricerca ed individuazione del rischi;

- Valutazione di ogni rischio individuato;
- Analisi conclusiva dei rischi valutati;
- Controllo del rischio con l'adozione delle opportune misure di intervento.

La ricerca ed individuazione dei rischi è a sua volta suddivisa in quattro momenti distinti:

- identificazione dei pericoli o fattori di rischio;
- identificazione delle persone esposte (Dipendenti, Fornitori, Visitatori);
- stima della gravità e della probabilità degli effetti;
- descrizione del rischio.

Relativamente all' identificazione dei pericoli o fattori di rischio, RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione), con la collaborazione di RQAS, procede all'identificazione di sostanze, attrezzature ed agenti fisici utilizzati nel lavoro che potrebbero costituire cause potenziali di danno, procede all'identificazione dei rischi connessi all'utilizzo dei vari strumenti di lavoro (tenendo conto anche del comportamento e della formazione del personale come fattori che possono contribuire a determinare il livello di rischio), procede all'identificazione dei fattori di rischio sulla base delle norme di legge e degli standard tecnici, dei dati desunti dall'esperienza, delle informazioni raccolte e dei contributi apportati da quanti, a diverso titolo, hanno concorso alla valutazione.

Relativamente all'identificazione delle persone esposte, RSPP identifica i Lavoratori per mansione, sia in funzione della eventuale segnalazione al Medico Competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, sia per la programmazione dei successivi interventi di informazione e formazione.

Relativamente alla Stima della gravità e della probabilità degli effetti RSPP effettua una stima dell'entità delle esposizioni attraverso la valutazione della frequenza e della durata delle lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori ed in talune situazioni procede ad una stima più

precisa delle esposizioni ai pericoli, tramite misure di Igiene industriale o criteri di valutazione più specifici e dettagliati.

Relativamente alla Descrizione del rischio RSPP utilizza e registra gli esiti di questa attività sulla apposita "Scheda valutazione del rischio".

Per la valutazione di ogni rischio individuato RSPP utilizza la "Scheda valutazione del Rischio" sulla quale indica il Sito sottoposto a valutazione, descrive l'attività svolta, le mansioni ed i Lavoratori esposti, i pericoli ed i rischi connessi e le mancanze rilevate.

Per le "Schede di valutazione del Rischio" specifiche di ogni sito si rinvia, quale parte integrante e sostanziale del presente modello organizzativo alla cartella DVR con il seguente percorso: DATI CARBONATE – DOCUMENTI SICUREZZA – SITO DI INTERESSE - DVR, la quale è tenuta in costante aggiornamento e della quale ha accesso, ai fini della corretta sorveglianza circa l'effettività del presente modello, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni RO, nell'espletamento delle proprie attività e relativamente ai Rischi individuati, controlla che i Lavoratori rispettino le prescrizioni e che operino con la consapevolezza dei rischi e dei pericoli, riferisce a RQAS (Responsabile Qualità e Sicurezza) ogni problema rilevato e/o suggerito dalle Parti interessate, individua con RQAS le risoluzioni più adeguate alla prevenzione del rischi ed alla protezione dei lavoratori.

4.4.7. Gestione qualità ambientale

L'Azienda ha predisposto ed applica una Procedura per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti che possono causare impatti significativi, che possono essere tenuti sotto controllo e sui quali l'Azienda può avere influenza.

Sono tenuti in considerazione per stabilire gli Obiettivi ed i Traguardi ambientali ed il Programma di gestione ambientale dell'Organizzazione.

Il Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza (RQAS), con la collaborazione dei Responsabili Operativi (RO) interessati ed a intervalli di tempo prefissati,

effettua Analisi Ambientali, presso la Sede, i Centri di Servizi, gli Impianti di trattamento dei rifiuti, le Discariche attive e non attive e gli Impianti di produzione di energia elettrica da biogas.

Le Analisi Ambientali vengono comunque effettuate ogniqualvolta occorrono variazioni sostanziali e significative delle attività lavorative, delle sostanze impiegate e/o delle attrezzature e degli impianti utilizzati.

Ogni Analisi Ambientale considera una dettagliata descrizione di ogni Sito, degli Impianti e delle attrezzature, i volumi di sostanze, materie prime e rifiuti trattati e/o movimentati nel Sito, le analisi delle sue interazioni con aria, acqua, suolo, sottosuolo ed uomo, delle problematiche emerse precedentemente e delle prescrizioni legali vigenti, la conformità aziendale, le attività svolte dal Personale addetto interno e/o dai Fornitori, la valutazione degli aspetti ambientali indiretti influenzabili, le prassi ambientali in uso e nuove prassi da intraprendere, la ricerca, individuazione degli aspetti ambientali e dei connessi rischi di impatto.

Il RQAS (Responsabile Qualità e Sicurezza) formalizza ogni Analisi Ambientale mediante individuazione e registrazione dell'aspetto ambientale da analizzare e degli elementi di rischio connessi, della descrizione della frequenza con la quale ricorre il rischio di impatto ambientale, della valutazione delle probabilità di accadimento dell'Impatto ambientale, dell'Intensità dello stesso e della qualità dei controlli effettuati, della gravità delle conseguenze di un eventuale impatto ambientale e, quando necessario, anche degli aspetti socio economici.

Il RQAS (Responsabile Qualità e Sicurezza) registra i punteggi di valutazione di ogni singolo aspetto ambientale valutato, elenca quelli significativi, sottopone ogni Analisi Ambientale alla verifica della Direzione Operativa (DO) ed all'approvazione del Datore di Lavoro, il quale acquisisce i valori misurati delle prestazioni ambientali come dati cui riferirsi per il miglioramento continuo.

Tutti gli aspetti ambientali significativi individuati sono tenuti sotto controllo con quanto predisposto nel "Piano di sorveglianza e misurazione" e nel "Piano di sorveglianza degli aspetti ambientali".

Ogni Responsabile Operativo (RO) tiene sotto controllo gli Aspetti Ambientale durante l'attuazione dei Processi e dei Servizi ed ha il compito di informare tempestivamente il RQAS dell'insorgere di tutte le anomalie e non conformità non previste nell'analisi ambientale e che possono causare o hanno già causato impatti ambientali significativi.

In questo caso RQAS (Responsabile Qualità e Sicurezza), con la fattiva collaborazione del RO coinvolto e quando opportuno e/o necessario con la Direzione Operativa (DO), ricerca e dà pronta applicazione ad interventi commisurati alla risoluzione dell'anomalia o della non conformità occorsa al fine di evitarne assolutamente il ripetersi, anche modificando le procedure esistenti o predisponendone di nuove per estendere i controlli su nuovi aspetti ambientali e/o su nuove attività che possono avere influenza sull'ambiente.

Si precisa che, oltre a tale procedure generale, per i siti più sensibili, è stata redatta apposita procedura a cui si rinvia.

4.5. Classificazione del rischio

A seguito delle individuazioni delle aree sensibili e delle misure di prevenzione già poste in essere dalla società ECONORD SPA, il Consiglio di Amministrazione della stessa Società ha potuto valutare e classificare il grado di Rischio per ogni Area Sensibile, secondo le modalità meglio sopra definite ovvero attraverso le seguenti procedure:

- per quanto concerne i reati relativi all'area contabile - amministrativa, la società attraverso l'auditing e la verifica delle procedure già in essere, ha ricercato i punti di debolezza nelle stesse operazioni, determinando il c.d. Rischio di Infrazione;
- per quanto concerne i reati di cui alla macro area produttiva, ovvero per la generale "Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato" è stata presa in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono provocare **Gravità (Impatto/Danno) G**, dall'altro la **Probabilità P** che il reato possa essere commesso, mitigata dalla **Copertura C** delle procedure in essere implementate anche dal presente "Modello

Organizzativo” applicato e finalizzata a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino (probabilità di commissione del reato – mitigata dalla copertura “*As is analysis*”).

Secondo le suddette modalità operative la Società ha classificato i fattori di Rischio come segue:

Macro area amministrativa - contabile

Per quanto concerne l’area sensibile relativa all’approvvigionamento beni e servizi e gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il Rischio è stato classificato quale R 4.

Per quanto riguarda, invece, le aree sensibili relative alla Gestione rapporti sociali, alla Gestione mercati regolamentati, alla Gestione risorse umane, alla Gestione dei sistemi informatici e privacy il Rischio è stato valutato e classificato quale R 4.

Macro area produttiva

Relativamente alla Area Sensibile Gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche la classificazione del Rischio, come la descrizione delle Aree sensibili e delle relative Procedure di prevenzione, viene classificato come R 3.

Per quanto concerne l’Area Sensibile Gestione rifiuti ed ambienti, il Rischio, al netto della Copertura è stato classificato in R 3.

4.6. Modalità di segnalazione dei reati

La società ha posto in essere una Politica WhistleBlowing (Cfr. capitolo 7 del presente modello), che prevede una procedura di Segnalazione attraverso la redazione di appositi rapporti da parte di dipendenti, clienti, appaltatori che riscontrino comportamenti anomali e anche solo potenzialmente *contra legem*.

Tali rapporti possono essere fatti attraverso un software *whistleblowing* opportunamente studiato, dotato di specifiche caratteristiche come si vedrà in dettaglio nel successivo capitolo 7, del quale la ECONOD SPA si è dotata in osservanza del D.Lgs 10 marzo 2023 , n. 24, emanato in attuazione della

direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – (23G00032) - vigente dal 19-4-2023.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. *Introduzione*

Un punto essenziale nella costruzione di un Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, è costituito dalla previsione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice.

Pertanto, la definizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello Organizzativo e del Codice saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

5.2. *Criteri di valutazione della violazione*

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, inoltre, saranno applicate anche tenendo conto:

- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle Legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.3. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;

- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure.

Le sanzioni applicabili ai lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori:

Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità)

Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Multa fino all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, più volte, agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di dieci giorni

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole contenute nel presente Modello ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, arrechi danno ad *ECONORD SPA*, ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Licenziamento

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività a rischio, adottati, in violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determinino la applicazione a carico di *ECONORD SPA* delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

5.4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di “Dirigente”, vale quanto previsto dal Contratto per i Dirigenti delle Imprese aderenti al Settore Industria.

Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo.

5.5. Misure nei confronti di Amministratori

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti dell'Amministratore resosi inadempiente:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex Art. n. 2393, comma 3 del Codice Civile;
- alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea dei Soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca del medesimo.

5.6. Misure nei confronti dei Sindaci

Qualora alla responsabilità degli Amministratori (vedi paragrafo precedente) si accompagni la responsabilità dei Sindaci, per omessa vigilanza ex Art. 2407 del Codice Civile, l'Assemblea dei Soci, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà direttamente ad adottare le misure disciplinari nei confronti degli Organi sociali.

5.7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi verrà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. n. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

6- CODICE ETICO

6.1. PREMESSA

ECONORD SPA ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi.

A tal fine *ECONORD SPA* promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza. *ECONORD SPA* ha quindi ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i Consulenti e/o Collaboratori esterni comunque denominati.

Tali valori sono principalmente:

- l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- la trasparenza nei confronti degli azionisti, dei portatori di interessi correlati e del mercato;
- il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità professionali;
- l'impegno sociale;
- la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse di *ECONORD SPA*, presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato dall'assoluto rispetto delle norme di Legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono all'interno di *ECONORD SPA*.

ECONORD SPA conseguentemente si impegna a vigilare sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, ove necessario, con adeguate azioni correttive.

6.2. DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per tutti i seguenti destinatari:

- soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale (amministratori, dirigenti);
- soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata rispetto ai primi (dipendenti);
 - collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all'attività aziendale (consulenti, professionisti esterni);
 - partner, commerciali od operativi, di *ECONORD SPA* che abbiano un ruolo in progetti ed operazioni.

Tutti i destinatari si impegnano a perseguire i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle Leggi e delle normative vigenti.

È diritto/dovere di ciascuno rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza (OdV) in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme del Codice Etico, nonché riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi notizia inerente a possibili violazioni del Codice stesso, collaborando con le strutture deputate alla loro verifica.

Eventuali violazioni commesse da un proprio responsabile gerarchico devono essere riportate in forma scritta all'Organismo di Vigilanza o ad un responsabile appartenente alla propria struttura organizzativa di inquadramento e saranno trattate garantendo la riservatezza del segnalante.

Il controllo sull'applicazione del Codice Etico è demandato al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

Laddove vengano rilevate violazioni queste verranno segnalate al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza affinché gli organi aziendali a ciò deputati possano adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale che ne abbia violato le norme.

In questo quadro *ECONORD SPA* si impegna a:

- favorire la massima diffusione del Codice Etico, provvedendo al suo approfondimento ed aggiornamento, anche mettendo a disposizione di tutti i

dipendenti le politiche e linee guida di gestione definite per ogni ambito di attività;

- assicurare un programma di formazione differenziato e sensibilizzazione continua circa le problematiche attinenti al codice etico;

- svolgere tutte le necessarie verifiche in ordine ad ogni notizia inerente a possibili violazioni, applicando, in caso di accertamento delle stesse, adeguate sanzioni;

- assicurare che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito, in buona fede, notizie di possibili violazioni del Codice Etico garantendo, comunque, il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante;

6.3. RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

6.3.1 Principi di Base

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di ogni impresa.

ECONORD SPA, pertanto, pone particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità.

ECONORD SPA offre a tutti i propri dipendenti pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione.

A tale scopo *ECONORD SPA*, nel rispetto di tutte le Leggi, Regolamenti e Politiche aziendali in vigore e tramite le funzioni competenti, si impegna a:

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;

- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;

- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti, in modo tale da favorire rapporti interpersonali liberi da pregiudizi;

- intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale.

6.3.2 Sviluppo della Professionalità

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro, *ECONORD SPA* favorisce lo sviluppo del potenziale e la crescita professionale di ciascuna risorsa prevedendo specifici programmi di formazione ed aggiornamento in relazione ai profili professionali ed alle potenzialità di ciascuno.

Al personale è richiesto di sollecitare l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze, metodologie di lavoro, informazioni ai propri superiori o dirigenti, mentre ai dirigenti si richiede di prestare la massima attenzione alla valorizzazione delle potenzialità e predisposizioni del personale.

6.4. *RAPPORTI INTERNI*

6.4.1 Norme di Comportamento Personale

Il comportamento dei dipendenti nel perseguimento degli obiettivi e nella conclusione di ogni operazione deve essere ispirato ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle politiche aziendali, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La convinzione di agire a vantaggio di *ECONORD SPA* non può, in alcun modo, giustificare la tenuta di comportamenti in contrasto con i principi dettati dal presente Codice Etico, la cui generalizzata osservanza è di importanza fondamentale per il buon funzionamento ed il prestigio di *ECONORD SPA*.

Tale impegno deve valere anche per chiunque operi in nome e per conto di *ECONORD SPA*.

Deve essere evitata ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali.

Le informazioni acquisite dai dipendenti e/o consulenti nello svolgimento delle mansioni assegnate devono rimanere strettamente riservate e non devono essere diffuse all'interno e all'esterno dell'azienda se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

I dipendenti e/o consulenti dell'azienda devono utilizzare i beni dell'azienda esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività lavorative.

E' fatto divieto di accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere benefici che possano essere tali da pregiudicare l'imparzialità di giudizio.

Le decisioni assunte da ciascun dipendente e dalla Direzione devono essere improntate sui principi di sana e prudente gestione, nella consapevolezza che le stesse contribuiscono al raggiungimento dei positivi risultati aziendali. Particolare attenzione deve essere prestata nel caso di attività svolte da personale dipendente nello svolgimento di Incaricato di Pubblico servizio, al fine di evitare abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.

6.5. RAPPORTI ESTERNI

6.5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si intendono gli Enti Pubblici, gli Enti concessionari di pubblico servizio, le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità di Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, membro appartenente ad un Organo della Comunità Europea, di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato Estero, la Magistratura, le Autorità di pubblica vigilanza, ecc. .

Nell'ambito dei rapporti con la P.A., è necessario prestare particolare cura nel non porre in essere atti in violazione delle prescrizioni di Legge e del presente Codice Etico.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- indurre taluno in errore, utilizzando artifici o raggiri ai fini di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione

Europea. In particolare, si raccomanda il rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale a fronte di gare, trattative, concessioni, licenze, ecc. nonché di richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni ed erogazioni dallo Stato od altro soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;

- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omettere informazioni dovute per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse o erogate dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea;

- destinare ad uso diverso un finanziamento ottenuto dallo Stato, o da altro Ente pubblico o dall'Unione Europea per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse;

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando i dati o i programmi in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto e danneggiando lo Stato o altro Ente pubblico;

- influenzare in alcun modo le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita (come, a titolo di esempio, sollecitare e/o accettare e/o corrispondere e/o offrire ai medesimi, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società). Atti di cortesia commerciale (come, a titolo di esempio, omaggi o forme di ospitalità) sono consentiti solo se non eccedono le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e se, in ogni caso, sono tali da non compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione;

- ricevere, anche indirettamente, denaro o altre utilità per omettere o ritardare atti o compiere atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del servizio pubblico (ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ai sensi dell'art. 358 c.p. sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio).

6.5.2 Rapporti con Clienti e Fornitori

I rapporti con i clienti e con i fornitori devono essere condotti con correttezza, trasparenza ed imparzialità da personale qualificato.

La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la convenienza, la qualità e l'efficienza, ai fini della tutela del patrimonio di ECONORD SPA.

6.5.3 Rapporti con i Contribuenti

I rapporti con i contribuenti devono essere condotti con professionalità, competenza, correttezza, riservatezza e cortesia.

I comportamenti assunti nei confronti dei contribuenti devono essere caratterizzati:

- dal rispetto della normativa sulla Privacy;
- dal rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza;
- dall'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento interno o esterno.

In ogni caso non dovranno essere poste in essere azioni volte ad ottenere o divulgare informazioni indebite sulla situazione dei contribuenti.

6.5.4 Regali, Benefici e Promesse di Favori

Nel corso della trattativa d'affari o rapporto commerciale, sia con la P.A. che con clienti e fornitori, occorre applicare criteri generali di correttezza, trasparenza ed integrità.

In particolare non devono essere:

- esaminate o proposte o promesse opportunità di impiego e/o commerciali che possono avvantaggiare dipendenti della P.A. o clienti/fornitori a titolo personale;
- offerti in alcun modo omaggi, dazioni, benefici anche indiretti, beni, servizi e prestazioni o favori non dovuti o che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia;

- sollecitate o ottenute informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti, nonché arrecare benefici diretti o indiretti rilevanti per sé o per *ECONORD SPA*;
- intraprese azioni volte ad influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

Inoltre, dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di *ECONORD SPA* non devono accettare alcun bene o servizio, regalo, beneficio, prestazione o dazione che travalichi gli ordinari rapporti di cortesia, da soggetti esterni o interni in ogni caso, ed in particolare a fronte dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti. Il dipendente che riceve da incaricati della P.A., Clienti o Fornitori doni o trattamenti di favore che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia deve darne immediatamente notizia al proprio superiore o all'Organo di Vigilanza.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori devono ricordare che i beni aziendali materiali ed immateriali messi a loro disposizione da *ECONORD SPA* sono da utilizzare:

- con il massimo scrupolo ed in modo proprio, anche al fine di evitare danni a cose o a persone;
- evitando, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi che possano comprometterne lo stato di efficienza o accelerarne il normale deterioramento;
- esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
 - evitando assolutamente - salvo quanto previsto da normative specifiche - l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori sono responsabili dell'utilizzo e della custodia dei beni concessi loro da *ECONORD SPA*.

Anche le dotazioni ed applicazioni informatiche devono essere utilizzate nel rispetto di quanto sopra ed in particolare:

- seguendo attentamente le politiche di sicurezza e riservatezza aziendali;
- evitando assolutamente l'acquisizione, l'utilizzo o la trasmissione, in particolar modo se massiva, di informazioni e contenuti non attinenti all'attività lavorativa;

- non alterando le configurazioni hardware e software fornite da *ECONORD SPA*.

Nel rispetto delle normative di legge vigenti, *ECONORD SPA* effettua controlli ed attua misure al fine di impedire comportamenti non in linea con quanto citato.

Tutti i dipendenti devono anche operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti od altre minacce esterne alle risorse assegnate o presenti in Azienda, informando tempestivamente le Funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

Tra *ECONORD SPA* ed i propri Amministratori e dipendenti a qualsiasi livello sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario dell'Amministratore e del dipendente utilizzare i beni dell'Impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico, che rappresentano i valori cui *ECONORD SPA* si ispira.

In tale prospettiva, gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di *ECONORD SPA* devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli dell'Azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa.

Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di Legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

I destinatari sopra indicati devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all'interno della Società.

Eventuali situazioni di conflitto - ancorché potenziale- dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate alla Società, nella figura del proprio superiore gerarchico e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

Il soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi, ovvero anche comprometterne l'immagine.

6.6. *USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI*

ECONORD SPA considera la diffusione di informazioni corrette, complete e veritiere su tutti i fatti aziendali – ed il mantenimento della dovuta riservatezza sugli stessi, quando necessario – quale presupposto per creare e conservare un rapporto di trasparenza e di fiducia con i propri portatori di interessi correlati e del mercato.

Conseguentemente, nella gestione delle informazioni, i dipendenti devono:

- conservare scrupolosamente e con il massimo riserbo tutte le informazioni aziendali diqualunquetipologia apprese nell'esercizio delle proprie funzioni;
- richiedere il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità comunicate.

In relazione alle informazioni in genere, i dipendenti devono:

- evitare un uso improprio o strumentale di quelle riservate in proprio possesso, né utilizzarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e dei terzi in genere;
- proteggerle dall'accesso di terzi non autorizzati, impedirne la diffusione a meno di specifiche autorizzazioni del Responsabile;
- non ricercare, o cercare di ottenere da altri, quelle non attinenti la propria sfera di competenza o funzioni;
- classificarle ed organizzarle in modo che sia possibile, per i soggetti autorizzati, accedervi in maniera agevole e traendone un quadro completo.

Ai dipendenti non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016, avente per oggetto la tutela delle persone e dei dati personali, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.

6.7. TRASPARENZA NELLA CONTABILITA'

6.7.1 Accuratezza e Trasparenza della Documentazione Ufficiale

Tutti i documenti ufficiali volti a illustrare la situazione gestionale della Società, devono essere redatti con la massima cura al fine di garantirne l'accuratezza e veridicità. Devono inoltre essere redatti in conformità delle leggi e normative vigenti.

Nella redazione dei predetti documenti, il personale di *ECONORD SPA* deve prestare la dovuta attenzione e mantenere quei comportamenti improntati a principi di correttezza, onestà e integrità che devono informare lo svolgimento delle attività professionali di propria competenza.

In ogni caso non sarà giustificata né giustificabile la tenuta / redazione di documentazione deliberatamente falsa o artefatta in modo da alterare significativamente la rappresentazione veritiera della situazione di *ECONORD SPA*.

6.7.2 Registrazione e Documentazione delle Transazioni

Ogni operazione, azione e transazione della Società deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentirne la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Ogni atto od operazione svolta dal personale dovrà essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso l'autorizzazione e che hanno effettuato le verifiche.

6.7.3 Trasparenza Contabile

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione al fine di garantire registrazioni contabili corrette e tempestive. Le registrazioni contabili fondate su valutazioni economico-patrimoniali devono rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza.

Per ogni registrazione contabile deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione.

Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione.

La documentazione di supporto deve essere archiviata e facilmente consultabile.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni o irregolarità nella tenuta della contabilità deve darne immediata comunicazione al proprio superiore o - in alternativa - all'OdV.

6.8. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

ECONORD SPA, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale nonché dei terzi che frequentano i propri locali.

La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di comunicazione, e si realizza mediante un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi, alla luce delle migliori tecnologie disponibili, effettuando un'analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

6.9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli esponenti aziendali che ricoprono ruoli sensibili ai fini della salute e sicurezza si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi da questo derivanti in tema di prevenzione e protezione ponendosi, comunque, obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.

Qualora qualsiasi destinatario venga a conoscenza di situazioni, anche solo potenzialmente illegali o contrarie ai principi espressi dal presente Codice Etico, che direttamente o indirettamente vadano a vantaggio di *ECONORD SPA* o siano commesse nell'interesse della stessa, deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza, o suo delegato, dandone comunicazione per iscritto, anche in via telematica, con esonero dal vincolo di osservanza dell'ordine gerarchico precostituito.

La mancata osservanza del dovere d'informazione può essere sanzionata.

Le segnalazioni ricevute sono rapidamente esaminate e trattate dall'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Modello.

Le eventuali sanzioni vengono assunte e irrogate in base al sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo.

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. Pertanto, è sanzionabile l'abuso del dovere di informazione disciplinato dal presente capitolo a scopo di ritorsione o meramente emulativo.

6.10. SISTEMA SANZIONATORIO

Già dalle premesse del presente Codice Etico emerge con chiarezza il forte richiamo al rispetto preciso e puntuale di tutte le norme di Legge da parte di ogni dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa.

La mancata ottemperanza alle stesse non può che comportare l'applicazione nei confronti del dipendente delle procedure sanzionatorie previste dalle norme stesse o da Leggi ad hoc.

Il rispetto del Codice Etico deve invece nascere, più che da un obbligo imposto da *ECONORD SPA* nei confronti dei propri dipendenti, dalla condivisione da parte degli stessi dei valori fondamentali che in esso sono enunciati.

Ciò non esclude, peraltro, il diritto/dovere di *ECONORD SPA* di vigilare sull'osservanza del Codice Etico, ponendo in essere tutte le azioni, di prevenzione e di controllo, ritenute al suddetto fine necessarie od opportune. La violazione delle norme del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Pertanto, in caso di accertate violazioni, *ECONORD SPA* interviene applicando le misure previste dal sistema sanzionatorio.

Tali misure, proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, sono applicate nel rispetto della procedura a tal fine predisposta, sempre che le infrazioni da cui discendono non costituiscano violazioni, oltre che delle norme del Codice Etico, anche di norme contrattuali e di Legge.

In tal caso si applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

7 – PROCEDURA DI WHISTLE – BLOWING

Premessa

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il “whistleblower”, *segnalatore o segnalante*, in italiano, è quindi una persona che lavora in un'azienda che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa.

In Italia la regolamentazione del whistleblowing è iniziata circa dieci anni fa, con l'introduzione della Legge 90/2012 e l'obiettivo di inserire la pratica delle segnalazioni di illeciti nelle organizzazioni, tutelando i segnalanti. L'obbligo, previsto per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo di whistleblowing, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 2017, n. 179. “La normativa sul whistleblowing si riferisce anche a condotte illecite nel settore privato che vanno a comprendere la violazione della normativa sul Modello 231 previsto dalla Legge 231/2001.”

Nel 2018 sono state poi inserite ulteriori disposizioni per la “protezione della riservatezza dell'identità dell'informatore”, in ottemperanza al GDPR (acronimo di Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Da ultimo il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

7.1.NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE

ECONORD S.P.A. attraverso questo documento recepisce e disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni regolamentate prima dalla Legge n. 179/2017 ed ora, in particolare, dalla nuova disciplina contenuta nel DL 10 marzo 2023, n. 24.

Per la concreta attuazione di tale ultima norma, L'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha definito le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Appare appena il caso di sottolineare che Le principali novità di interesse contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto privato;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche, esterno gestito da ANAC nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta oppure orale;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

7.2 FINALITA' DELLA PROCEDURA

Lo scopo della procedura esposta nel presente documento è dunque quello di adottare apposite linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne in linea con le norme citate che ne sanciscono, per gli enti privati, la previsione all'interno dei loro modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

In concreto si intende perciò formalizzare:

- le novità del D.lgs. 24/2023 ed i contenuti della conseguente delibera Anac del 12.07.2023;
- l'aspetto soggettivo e quello oggettivo riguardanti le segnalazioni;
- i canali da utilizzare per tali segnalazioni con la relativa procedura;
- le modalità di gestione delle segnalazioni;
- le forme di protezione della riservatezza del segnalante;
- la protezione dei dati personali sempre del segnalante;
- tutela del segnalante con riguardo ad eventuali ritorsioni o discriminazioni.

7.3. METODOLOGIA OPERATIVA

7.3.1 Chi può presentare un rapporto

Si ribadisce anzitutto che le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente e devono dunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo privato. La nozione ampia di contesto lavorativo quindi

comprende non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ECONORD SPA (es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo).

Può presentare una segnalazione sia qualsiasi soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sia i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, sia qualsiasi dipendente di Econord SpA. di qualsiasi livello o di tipologia di contratto di lavoro, qualsiasi subappaltatore che lavorando per o con Econord SpA, qualsiasi fornitore di beni o servizi può fare una segnalazione.

7.3.2. Che cosa segnalare

L'oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea con l'obiettivo perseguito dal legislatore di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Tenendo conto dell'ampiezza delle fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, che cosa è qualificabile come violazione.

In concreto le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

Le violazioni delle disposizioni normative nazionali: In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come in seguito definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano: i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/200132; le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

Per le violazioni della normativa europea si tratta di: Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato. Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del d.lgs. n. 24/2023.

Per comprendere appieno quale può essere l'oggetto delle segnalazioni è indispensabile tener conto che il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia 35 . Tali esclusioni, pertanto, vanno tenute in debita considerazione.

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si osserva da ultimo che le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le **segnalazioni anonime**, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

7.3.3. Contenuto delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, con riferimento a:

- a) Descrizione analitica e non generica dei fatti oggetto della segnalazione;
- Circostanze temporali e di luogo ove i fatti oggetto di segnalazione sono stati commessi;

- Elementi che consentano di identificare il soggetto agente che ha commesso il fatto segnalato;
- Indicazione di eventuali altri soggetti che possano fornire elementi utili per la ricostruzione del fatto oggetto di segnalazione;
- Ogni altra documentazione utile per la ricostruzione del fatto oggetto di segnalazione.

Il whistleblowing deve fornire nella Segnalazione tutti gli elementi necessari per consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamento circa la fondatezza della segnalazione.

Per tale ragione la segnalazione dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

1 Generalità del soggetto che effettua la segnalazione con l'indicazione del ruolo ricoperto in azienda; in caso di segnalazioni anonime, la ditta prenderà comunque in considerazione dette segnalazioni, ma i segnalanti anonimi devono essere a conoscenza che la loro segnalazione, in quanto anonima, potrebbe comportare per l'azienda una difficoltà di accertamento del fatto segnalato;

- Il soggetto segnalante anonimo non avrà un feedback relativo all'andamento della verifica della segnalazione;
- Non sarà possibile per l'azienda, non conoscendo il nominativo del soggetto segnalante porre in essere le tutele per i casi di segnalazione.

7.3.4. Destinatario delle segnalazioni e relativi canali.

Il legislatore ha disposto tre canali di segnalazione ed in primis che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi “canali interni” per ricevere e trattare le segnalazioni.

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC ovvero alla divulgazione pubblica.

Resta inoltre confermata la possibilità di inoltrare una segnalazione all'Autorità giudiziaria per la denuncia di condotte illecite.

La ECONORD SPA ha ottemperato alla disposizione legislativa attivando, nei tempi e nei modi statuiti, un canale di segnalazione con modalità informatica

all'interno del suo sito internet ufficiale - www.econord.it - il quale garantisce un'adeguata riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione viene integralmente trasmessa direttamente al **gestore responsabile**, individuato nel **Comitato Whistleblowing** costituito dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Organismo di Vigilanza per la 231 della società, senza alcuna possibilità di risalire al segnalante, se non specificamente indicato dallo stesso, con l'adozione di tutte le cautele di riservatezza e tutela. Registrando la segnalazione su questo portale sarà rilasciato un codice identificativo univoco, "key code", da utilizzare per "dialogare" con ECONORD SPA in modo spersonalizzato e per essere costantemente informati sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. Bisogna conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Per quanto attiene ai **canali esterni**, ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede per i soggetti del settore privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno appositamente costituito da **ANAC** al quale è possibile accedere dal seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. Analogamente alla scelta operata dalla società per il canale privato, registrando la segnalazione su questo portale sarà rilasciato uno specifico codice identificativo univoco, "key code", diverso da quello privato, da utilizzare per "dialogare" con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informati sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

L'accesso al canale esterno è tuttavia consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore:

- 1) Se il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;

3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito e questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;

4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse ad ANAC da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la **divulgazione pubblica**.

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce dunque un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica :

1) ad una segnalazione interna a cui l'ECONORD SPA non abbia dato riscontro nei termini previsti ed abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il decreto, infine, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle **Autorità giudiziarie**,

per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo privato.

7.3.5. Compiti di chi riceve la segnalazione

La gestione dei canali di segnalazione della ECONORD SPA è affidata al Comitato Whistleblowing, composto dal Presidente e Vicepresidente all'Organismo di vigilanza pro-tempore della stessa società, previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, i cui componenti devono disporre e dispongono per la carica ricoperta dei requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità e professionalità che lo svolgimento degli medesimi compiti di vigilanza affidati gli riconoscono anche in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta dal d.lgs. n. 34 del 10 marzo 2023.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele ovvero se tale volontà non è desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Dal momento del ricevimento della segnalazione attraverso il canale riservato di cui sopra il responsabile, dopo la registrazione in apposito registro di protocollo tenuto in forma libera, effettuerà un primo vaglio di ammissibilità della segnalazione stessa.

In particolare il responsabile valuterà:

- Che la segnalazione non integri una fattispecie personale/lavorativa o mera lamentela;
- Che il fatto segnalato non sia stato già valutato in precedenza dalla organizzazione societaria;
- Che l'oggetto della segnalazione sia sufficientemente analitico da consentire la prosecuzione dell'indagine circa il fatto segnalato.

Se il soggetto responsabile riterrà, già da tale primo vaglio di ammissibilità, infondata la segnalazione provvederà all'archiviazione della stessa, dandone opportuna comunicazione al segnalante, trascrivendo le motivazioni sull'anzidetto registro di protocollo.

Nel caso in cui, invece, il primo vaglio della segnalazione, porti ad una valutazione positiva della stessa, il responsabile procederà con ulteriore attività di indagine, al fine di appurare la fondatezza della stessa.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Comitato Whistleblowing cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, all'esito dell'indagine, il Comitato Whistleblowing riterrà la segnalazione fondata dovrà:

1. Presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
 - Comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione de ECONORD SPA.

In qualsiasi momento il whistle-blower non anonimo potrà:

- Richiedere aggiornamento sullo stato delle indagini;
- Contattare il responsabile per fornire ulteriori dettagli.

Il Comitato Whistleblowing si impegna a comunicare al segnalante la conclusione dell'indagine ed al termine dell'indagine investigativa dovrà:

- Compilare un report finale dell'indagine da allegare al richiamato registro di protocollo;
- Archiviare tutta la documentazione pertinente l'indagine, compreso il report, in modo idoneo ad evitare l'accesso a terzi e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Per quanto concerne il canale esterno, si rileva che **L'ANAC deve**:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

7.4. TUTELE DEL WHISTLEBLOWER

Il Comitato Whistleblowing dovrà trattare con riservatezza l'identità del segnalante: il nome dello stesso non verrà comunicato a nessuno, salvo il suo consenso a meno che la legge o provvedimenti emessi dalle competenti autorità non lo richiedano espressamente.

Non sarà consentita alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta od indiretta aventi effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Alcuni esempi di discriminazione includono:

- perdita del lavoro;
- l'abuso fisico o psicologico o minacce;
- retrocessione di ruolo;
- pagamenti ritardati o non effettuati;
- perdita o rischio di perdita di contratti o affari con ECONORD SPA .

Qualora dovessero verificarsi atti di ritorsione questi dovranno immediatamente essere segnalati.

Chiunque attui una ritorsione contro un whistle-blower, che abbia riportato una violazione in buona fede sarà oggetto di provvedimenti disciplinari, che potranno comprendere, nei casi di particolare gravità, anche il licenziamento.

L'efficacia di questa politica di protezione del soggetto segnalante si basa sulla buona fede di tutte le parti interessate. Ogni comunicazione deve essere fatta in buona fede.

Qualsiasi persona che pensi di fare una rivelazione con intento doloso per danneggiare un'altra persona o l'organizzazione può perdere i benefici disponibili ai sensi della presente politica, ed essere soggetto ad azione disciplinare e giudiziaria.

ECONORD SPA non può fornire l'immunità da qualsiasi responsabilità legale civile e penale derivante dalle azioni di una persona che fa una rivelazione in questa politica.

La presente procedura, infatti, lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazioni calunniose e/o diffamatorie ai sensi delle norme del codice penale e dell'art. 2043 C.c. .

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che - come già anticipato - si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. La tutela si estende ad eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e alle condizioni per la sua applicazione.

AL fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha inoltre previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC .

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

I principi fondamentali da rispettare per il trattamento dei dati personali sono:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del

titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.

- Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.

- Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.

- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Spetta comunque al titolare del trattamento alla luce del principio di responsabilizzazione, individuare le misure di sicurezza idonee alla luce del rischio in concreto.

7.5. DIVIETO DI RITORSIONI

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Dunque può configurarsi una ritorsione con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Vi è la necessità di un nesso o stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione. Elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di demerito o referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; n) annullamento di una licenza o di un permesso; o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

7.6. TUTELE DEL SEGNALATO

Il responsabile e tutti gli altri soggetti facenti parte della società, eventualmente coinvolti nella fase di indagine, tratteranno l'identità del segnalato con riservatezza sino a che non si sia conclusa la fase di accertamento della sua responsabilità.

Di conseguenza, senza il suo consenso, sino alla chiusura della fase di accertamento della segnalazione non verrà comunicato il nome del segnalato. Non si procederà ad alcuna sanzione disciplinare nei confronti del segnalato senza che vi siano riscontri oggettivi ed univoci alla segnalazione effettuata dal segnalante.

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito: - sulle modalità di segnalazione; - sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea; - sui diritti della persona coinvolta; - sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di

proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

7.6. SANZIONI

Per ECONORD SPA non è tollerata alcuna forma di ritorsione nei confronti del dipendente o del collaboratore che adotta questo sistema di segnalazione, nemmeno nel caso in cui i sospetti posti alla base della segnalazione dovessero rivelarsi erronei. In ogni caso, un utilizzo improprio ed in malafede del sistema potrà far incorrere nel rischio di sanzioni.

Anche per la politica di Whistleblowing, infatti, verrà applicato il sistema sanzionatorio di cui al precedente capitolo 5 che prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (riservatezza sulla identità) nonché di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

8. ALLEGATI

Si allegano quale parte integrante al presente Modello:

- **ALLEGATO A** - Elenco aggiornato reati presupposto;
- **ALLEGATO B** - Regolamento O.D.V.;
- **ALLEGATO C** - Elenco procedure in essere
- **ALLEGATO D** – Flussi informativi da e per l'ODV.

Indice generale

REATI INTRODOTTI DAL D.Lgs. 231/2001.....	2
Ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di frode in danno di Enti pubblici).....	2
Ex art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati informatici).....	3
Ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati contro la Pubblica Amministrazione).....	4
Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo):.....	5
Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 c.d. Reati societari	5
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:.....	10
Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali).....	11
Art. 25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la persona), ovvero il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).....	11
Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale).....	11
Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato),.....	12
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2008.....	13
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	13
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2009.....	14
Articolo 24 ter D.Lgs. 231/2001 (Delitti di criminalità organizzata),.....	14
Articolo 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di contraffazione).....	16
Articolo 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio) turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);.....	16
Articolo 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione dei diritti di autore).....	17
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2011.....	17
“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria”,;.....	17
Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Codice Penale).....	17
Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente):.....	20
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,.....	20
(Sistema informatico del controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	21
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2012.....	21
Art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).....	21
• Reato di Induzione a dare o a promettere utilità ex art. 319 quater Codice penale,..	22
• Reato di Traffico di influenze illecite,.....	22
• Reato di Corruzione tra privati introdotto con la L. 190/2012 (c.d. “Legge Severino”) e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019).....	23
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2014.....	23

ALLEGATO A

MOG ECONORD SPA
reati presupposto d.lgs.
231/2001

reato di “Autoriciclaggio”.....	24
• Adescamento di minorenni,.....	24
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2015.....	24
Delitti contro l’ambiente.....	25
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2017.....	27
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.....	27
“Razzismo e Xenofobia”.....	27
Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.....	28
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2019.....	30
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	30
Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.....	30
Corruzione tra privati” ed il reato di “traffico di influenze illecite.....	32
Reati transnazionali.....	34
Reati di associazione:.....	35
Reati concernenti il riciclaggio:.....	35
Reati concernenti il traffico di migranti:.....	35
Reati di intralcio alla giustizia:.....	35
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2020.....	36
Reati tributari e reati di contrabbando.....	36
Frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.....	42
Peculato e abuso d’ufficio.....	43
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2021.....	43
«Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti....	44
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2022.....	46
Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale.....	47
REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2023.....	52
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.....	52
Introduzione PROCEDURA DI WHISTLE – BLOWING per la segnalazione di illeciti ed irregolarità.....	54
ULTIME MODIFICHE 231/2001 NEL 2023.....	54

Di seguito si riporta il catalogo dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001 e gli ultimi aggiornamenti al mese di novembre 2023:

REATI INTRODOTTI DAL D.Lgs. 231/2001

Ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di frode in danno di Enti pubblici)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), che punisce “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., il quale sancisce che “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.), che punisce chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), che prevede la procedibilità di ufficio ed un aggravio di pena se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- frode informatica ex art. 640-ter c.p. .

Ex art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati informatici).

sono reati presupposto:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p., che punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617-quater c.p.;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ex 617-quinquies c.p., che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635-bis c.p.;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e/o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640quinquies c.p.).

Ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati contro la Pubblica Amministrazione)

costituiscono reati presupposto:

- concussione (art. 317 c.p.) aggravata ex art. 319-bis, che punisce il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità" (articolo modificato come meglio *infra* dalla Legge Anticorruzione);

- corruzione per un atto d'ufficio, che si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano affinché il primo corrisponda al secondo un compenso (non dovuto) per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest'ultimo (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzioni della Comunità Europea e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.p.).

Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 c.d. Reati societari .

che prevede quali reati presupposto nell'ambito dei c.d. Reati societari i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.); per quanto riguarda tali ultime due ipotesi criminose la condotta tipica coincide quasi totalmente e le due fattispecie si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) di natura delittuosa è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di vantazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio);

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione;

- impedito controllo (art. 2625 c.c.); gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico

in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio).

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 10 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): la condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori dell'azienda è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo;

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso gli amministratori.

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti

dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti;

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è incriminato, invece, l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società;

- aggio (art. 2637 c.c.): la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

la norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma); la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). Occorre sul punto precisare che la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti emissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

Tale norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie, contenute sia all'interno del codice penale, sia in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico.

Art. 25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la persona), ovvero il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale)
che prevede quali reati presupposto:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la condizione analoga alla schiavitù di cui agli articoli 600 e 602 Codice Penale non si identifica necessariamente con una situazione di diritto e cioè normativamente prevista bensì anche con qualsiasi situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa. Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato è richiesta la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una *res* oggetto di diritti patrimoniali e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa, atta a rendere utilità o servizi, a essere prestata ceduta o venduta.

Il reato può essere commesso da chiunque, ma in particolare da soggetti in posizione apicale.

- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p. – introdotto con la L. 38/2006);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): Il delitto di cui all'art. 602 c.p. presuppone come soggetto passivo una persona che già si trovi in stato di schiavitù o in condizione analoga e cioè di sottoposizione a lavoro forzato e obbligatorio.

Il reato può essere commesso da chiunque ma principalmente da soggetti in posizione apicale.

Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato),
che annovera tra i reati presupposto i seguenti:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998); tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, c.d. trading;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione «comunicata»), c.d. tipping;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nel primo punto, c.d. *tuyuatage*.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari;

- manipolazione del mercato (ex art. 185 D.lgs. 58/98); tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2008

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 è stato introdotto all'art. 24 bis rubricato Delitti informatici e trattamento illecito di dati, quale reato presupposto la fattispecie di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il dettame normativo prevede che “il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Con la stessa legge di cui sopra, come modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, è stato, altresì, introdotto il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, che così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2009

Nel corso dell'anno 2009, a seguito dell'emanazione di nuove previsioni normative, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reato presupposto al D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

L'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) ha introdotto:

Articolo 24 ter D.Lgs. 231/2001 (Delitti di criminalità organizzata).
che annovera tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.): l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, insieme ad almeno altre due persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati compiti al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. È sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere un volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali al fine di realizzare il programma criminoso.

E da ciò che derivano il danno immediato all'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che i delitti in programma offendono.

In tema di reati associativi ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un organizzazione stabile.

Il dolo nel delitto di partecipazione semplice o qualificata ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione.

Il reato è costruito come un reato comune la cui condotta può essere posta in essere da qualunque soggetto;

- associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): un' associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla tradizionale per delinquere quando sia connotata da quei particolari elementi di cui all'art. 416 bis dei quali il principale ed imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Soggetti attivi del reato sono persone che hanno collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso pertanto è un reato che potrebbe essere commesso da chiunque;

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): per la configurabilità del reato non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso , ma occorre che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione di tipo mafioso con le modalità precisate nell'art. 416 bis II comma, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra figura di reato in questione ed i "similari" illeciti dei testi unici sulle legge elettorali.

La costituzione del reato fa sì che lo stesso sia indirizzato a soggetti già inseriti nella criminalità organizzata.

Ciò non toglie che tale reato sia un reato comune, che potrebbe essere commesso da chiunque;

- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi ed esplosivi (art. 407, comma 2 n. 5 c.p.p.).

L'art. 15 , comma 7, "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha modificato l'art. 25 bis ed introdotto gli art. 25 bis 1 e 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

Articolo 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di contraffazione)

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);

Articolo 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio) turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);

- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

Articolo 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione dei diritti di autore)

- Violazione del diritto di autore (Legge n. 633/1941 art. 171 comma 1, a) bis e comma 3 – art.171 bis – art. 171 ter – art. 171 septies – art. 171 octies).

L'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) ha introdotto:

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2011

In data 7 luglio 2011 è stato approvato il D.Lgs. n. 121 che recepisce le direttive 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché la direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.Lgs. n. 121/2011 con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001 ha:

- rinominato l'art. 25 novies in art. 25 decies,

“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria”;

- inserito l'art. 25 undecies.

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Codice Penale)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento dell'habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

Norme in materia di ambiente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2).

La disposizione punisce le condotte di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle allegate allo stesso decreto, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Occorre a questo punto chiarire che cosa si intenda per acque reflue industriali.

Secondo la Cassazione n. 44062 del 2011 integra il reato di scarico abusivo lo scarico, senza autorizzazione, delle acque di falda provenienti da attività di escavazione, ove intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere, essendo queste qualificabili come acque reflue industriali.

In merito alla distinzione tra acque reflue "domestiche" e acque reflue "industriali" la Cassazione n. 16446 ha affermato che entrambe possono derivare da attività di servizi e che, pertanto, l'elemento determinante di distinzione vè individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche. In applicazione di tale principio, i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche devono essere qualificati come industriali;

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3).

E' punito, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nello stesso decreto legislativo, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue industriali superi i valori limiti fissati nelle tabelle allegate al decreto legislativo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

La pena è l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 comma 5);

- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 comma 11);

Chiunque non osservi i divieti di scarico nel suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee è punito con l'arresto sino a tre anni.

- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13);

La disposizione punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni.

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lettera a, b);

- discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 – primo e secondo periodo);

- miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);

- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 primo periodo);

- bonifica dei siti inquinati (art. 257, comma 1);

- bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);

- violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulati (art. 258 comma 4);

- traffico illecito dei rifiuti (art. 259, comma 1);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e 2);
- controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6. 7 secondo periodo, 8 primo periodo);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5).

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente):

- Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06). 4. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06);
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/06);
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/06);
- Sanzioni penali (art. 137 D.lgs. 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06).
- Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis D.lgs. 152/06);
- Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/06);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2);
- Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.lgs. 202/07, art. 9).

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (convenzione di Washington del marzo 1973) Legge 7 febbraio 1992 n. 150:

- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie in via di estinzione;
- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie protette; detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;

Impiego di sostanze lesive dell'ozono. Legge 28 dicembre 1993 n. 549 misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" Legge 28 dicembre 1993 n. 549 art.3 comma 6.

Il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, all'art. 260 bis

(Sistema informatico del controllo della tracciabilità dei rifiuti)
gli articoli:

- 9 bis - che stabilisce le sanzioni per gli Enti che violano diverse disposizioni ovvero commettono più violazioni della stessa disposizione;
- 9ter - che stabilisce i termini per sanare/definire le controversie sorte relative al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2012

- Reato introdotto con il D.Lgs. n.109 del 2012 all'interno del D.Lgs. n. 231/2001:

Art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
Tale tipologia di reato è stato introdotto tra quelli presupposto, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, a decorrere dal 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che prevede norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, viene prevista la responsabilità dell'ente quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori età e condizioni lavorative, sanciti dall'art.22 comma 12 bis D.lgs. 286/98, cd "Testo Unico dell'Immigrazione".

Si tratta del caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo revocato o annullato, nei casi in cui in cui i lavoratori siano:

- In numero superiore a tre;
- Minori in età non lavorativa;
- Sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma 3 C.p., ossia in caso di sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute la sicurezza o l'incolumità personale.

Al di fuori dei casi suddetti la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se venga riconosciuto il compimento del più grave reato di "riduzione in schiavitù", di cui all'art. 600 c.p. come previsto dall'art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 o dell'ulteriore reato di "Associazione per delinquere" di cui all'art. 416 del codice Penale richiamato dall'art.24-ter D.lgs. 231/2001.

• Reato di Induzione a dare o a promettere utilità ex art. 319 quater Codice penale,

inserito sia nel codice penale sia nel novero dei reati presupposto dalla legge 190/2012, il quale recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi".

• Reato di Traffico di influenze illecite, introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019) recita “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”;

• Reato di Corruzione tra privati introdotto con la L. 190/2012 (c.d. “Legge Severino”) e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019) punisce all'art. 2635 c.c., salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena è la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2014

La legge numero 186/2014 del 15 dicembre 2014, ha introdotto, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, sia nel codice penale (art. 648 – ter I comma) sia nel novero dei reati presupposto il

reato di “Autoriciclaggio”

il quale punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, dal quale derivano i proventi illeciti.

- L'art. 648 ter c.p. recita che: “si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La legge 04/03/2014 n. 39, art. 3 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 il reato di

- Adescamento di minorenni,

che punisce: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Tale soggetto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la

fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2015

La legge n. 68 del 2015 del giorno 22 maggio 2015 ha novellato il diritto penale ambientale apportando significative modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico sull'ambiente : TUA), che ricomprendeva i reati già elencati sopra.

Quanto alle modifiche inserite nel codice penale, quella più significativa, è l'introduzione di un nuovo titolo dedicato ai *Delitti contro l'ambiente*, collocato al numero VI bis, cioè immediatamente dopo il titolo dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Delitti contro l'ambiente

Nel nuovo titolo del codice penale dedicato ai reati ambientali vengono introdotte cinque nuove fattispecie delittuose e precisamente:

- Inquinamento ambientale disciplinato dall'art. 452 bis;
- Disastro ambientale disciplinato dall'art. 452 quater;
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività disciplinato dall'art. 452 sexies;
- Impedimento del controllo disciplinato dall'art. 452 septies;
- Omessa bonifica disciplinato dall'art. 452 terdecies.

• L'art. 452 bis Codice penale rubricato ***Inquinamento ambientale*** punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Il secondo comma dell'art. 452 bis del codice penale prevede, poi, una circostanza aggravante comune "quando l'inquinamento è prodotta in un'area naturale

protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

- L’art. 452 quater Codice penale rubricato **Disastro ambientale** punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque “fuori dai casi previsti dall’articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) L’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) L’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) L’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

I primi due eventi (l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema e l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) hanno ad oggetto ipotesi particolarmente gravi di danneggiamento dell’ambiente, rappresentando una sorta di progressione criminosa rispetto alle forme di danneggiamento dell’ambiente descritte dalle norme sull’inquinamento.

Il terzo evento tipico (l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo) non contiene, invece, alcun riferimento agli effetti pregiudizievoli per l’ambiente cagionati dalla condotta dell’agente, oggetto di sanzione, risultando piuttosto “l’offesa alla pubblica incolumità”, che presenti i connotati di particolare gravità descritti dalla norma e relativi alla “estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o al numero delle persone offese o esposte al pericolo”.

- L’art. 452 sexies Codice penale rubricato **traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività** punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,

procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- L'art. 452 septies Codice penale rubricato **impedimento del controllo** punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
- dall'art. 452 terdecies Codice penale rubricato **omessa bonifica** punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino, o al recupero dello stato dei luoghi.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2017

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Il d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all'art 25 duodecies, il seguente reato rubricato **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o

alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

“Razzismo e Xenofobia”

• l’art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 numero 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, all’art. 25 terdecies, il reato rubricato “Razzismo e Xenofobia”, che punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato,

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

• La legge **30 novembre 2017 n. 179** ha esteso anche al settore privato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il settore privato, la norma (art. 2) si rivolge alle ditte che hanno adottato o che hanno intenzione di adottare i modelli organizzativi (modelli introdotti dal d.lgs. 231/2001 e che hanno lo scopo di evitare la commissione di reati "aziendali"), ed è rubricato *Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato* e prevede che all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”.

Pertanto una incisiva politica di Whistleblowing costituisce presupposto di un valido ed efficace modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2019

- La Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019 ha introdotto tra i reati presupposto l'art. 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

e precisamente:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2,

la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Corruzione tra privati” ed il reato di “traffico di influenze illecite

La legge anti – corruzione (**Legge n. 3 del 9 gennaio 2019**) ha invece modificato, come meglio sopra, alcuni reati presupposto, quali il reato di “Corruzione tra privati” ed il reato di “traffico di influenze illecite”.

La stessa legge ha altresì introdotto il regime di procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati transnazionali

Oltre ai reati sin qui considerati, richiamati da disposizioni contenute all’interno del Decreto, la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”), così introducendo nuove fattispecie che possono generare responsabilità dell’Ente.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tal fine, richiedeva che ogni Stato parte della Convenzione adottasse le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli Enti e delle Società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All’art. 10 della Legge sopra menzionata, lo Stato italiano ha previsto l’estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un “altro Stato.”

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, l’art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990);

Reati concernenti il riciclaggio:

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati concernenti il traffico di migranti:

- disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei Reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'Ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2020

Reati tributari e reati di contrabbando

Mediante il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto nel novero dei reati presupposto, al nuovo articolo 25 quinquiesdecies, i c.d. reati tributari. Intervento che risulta completato dal D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020), il quale non solo inserisce fattispecie di diritto penale tributario, ma amplia anche il novero dei reati in danno alla PA e prevede la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 è una diretta conseguenza della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cosiddette gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frode e transnazionalità, che recano un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a 10 milioni

Nelle more dell'attuazione della Direttiva PIF, il legislatore ha approvato Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), con cui ha introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, comma 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- **dichiarazione fraudolenta** di cui all'art. 2 , comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) del D.Lgs. 74/2000.

Quanto al momento di consumazione del reato i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli articoli 2 e 3, D. Lgs. 74/2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Cass. Pen. Sez. III, n. 43416/2019).

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (in applicazione di questo principio è stata considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, DPR 322/1988, che sostituiva la precedente dichiarazione) (Cassazione Penale Sez. III, numero 16459/2017).

Quanto all'elemento soggettivo il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

ALLEGATO A

MOG ECONORD SPA
reati presupposto d.lgs.
231/2001

operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, secondo la giurisprudenza, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cassazione Penale, Sezione III, n. 52411/2018);

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale Sez. III, n. 25816/2016).

La condotta punibile si configura quanto all'elemento oggettivo solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, mero post-factum privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame. E poiché il significato dei termini "emissione" e "rilascio" si ricava direttamente dal DPR 633/1973, il cui art. 21 dispone che "la fattura si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte" dell'operazione commerciale, ne consegue che ai fini del perfezionamento del reato è sufficiente che il documento fuori esca dalla sfera individuale dell'emittente, ovvero sia dalla sua disponibilità. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come già precisato, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale, Sez. III, n. 37091/2018).

- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

In tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione. (Cassazione Penale, Sezione III, n. 5974/2013).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. V, n. 46169/2019).

La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. VII, n. 56573/2018);

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

La fattispecie prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (tra le molte, Cassazione Penale Sez. III, n. 46975/2018).

Ai fini dell'integrazione del reato in esame - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto.

L'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 è una disposizione che mira ad evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario.

La fattispecie criminosa va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Cassazione Penale, Sez. III, n. 35853/2016).

Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000, laddove, con terminologia mutuata dall' art. 388 Codice Penale, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la

procedura di riscossione coattiva, deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno, ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione (Sezioni Unite n. 12213/2018).

Il Decreto Fiscale (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124) ha, inoltre, previsto:

- una circostanza aggravante all'art. 25-quinquiesdecies, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (con aumento della sanzione pecuniaria fino a un terzo) per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall'illecito;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive richiamate all'art. 25-quinquiesdecies, co. 3, D.Lgs. 231/2001 (che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le novelle approntate dal legislatore con il D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti da reato tributario si vengono ad inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- **dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- **omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali ultime fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi

fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies (vd. sopra).

Frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti non si esauriscono, però, ai reati tributari.

Viene infatti, altresì, modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, così ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l'art. 24, anche l'Unione europea):

- Al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- È stato, inoltre, aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma II (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal comma III, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peculato e abuso d'ufficio

Sempre all'area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001:

- I reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

Infine, il D.Lgs. 75/2020 introduce nel D.Lgs. 231/2001 **un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando"**, che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede (in particolare, si veda l'art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 75/2020) sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:

- La sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- Un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

L'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2021

Attraverso l'**articolo 3, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184** (in SO n.40, relativo alla G.U. 29/11/2021, n.284), Testo in vigore dal: 14-12-2022 – sono state apportate Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente :

«Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

- per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

Nell'anno 2021 in esame sono stati dunque introdotti quali reato presupposto della 231/2001, quelli contemplati negli articoli seguenti del Codice Penale:

Art. 493-ter. Codice Penale - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, (o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla

stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo)), ovvero possiede, cede o acquisisce (tali strumenti) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater. Codice Penale Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e

altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter. (Frode informatica). Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2022

Nel corso del 2022, attraverso la Legge 9 marzo 2022, n. 22 (in G.U. 22/03/2022, n.68) all'articolo 3 - in vigore dal 23-3-2022 il legislatore ha disposto che:

Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale.

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento

quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 - duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 518-novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-ter -Appropriazione indebita di beni culturali.

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-decies Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies - Uscita o esportazione illecite di beni culturali.

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.))

Art. 518-duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e

con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 - quaterdecies - Contraffazione di opere d'arte.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518 - bis - Furto di beni culturali.

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518 - quater - Ricettazione di beni culturali.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 - octies - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in SO n.38, relativo alla G.U. 17/10/2022, n.243), con l'Art. 68 in vigore dal 30-12-2022, è stata apportata una modifica all'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per cui le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Nello stesso anno, con il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 (in G.U. 22/10/2022, n.248),

con l'Art. 5 in vigore dal 6-11-2022, è stata apportata la seguente modifica all'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore”

MODIFICHE INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2023

La prima modifica al DLvo 231/2001 intervenuta nel corso del 2023 è stata introdotta dal Decreto Legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con La LEGGE 3 marzo 2023, n. 17 (in G.U. 06/03/2023, n.55), e segnatamente dall'Art. 5 in vigore dal 7-3-2023 .

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

“Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:

«b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi

idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.»;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

Ulteriori modifiche di poco conto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono state introdotte dall'art. 55 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (in G.U. 07/03/2023, n.56), testo in vigore dal: 22-3-2023.

Introduzione PROCEDURA DI WHISTLE – BLOWING per la segnalazione di illeciti ed irregolarità

Da ultimo:

. il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15/03/2023, n.63)ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b) l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6, ha disposto (con l'art. 24, commi 1 e 5) la modifica dell'art. 6, comma 2-bis, riguardante la prescrizione dei canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare da inserire nel Modello Organizzativo in relazione alla Direttiva (UE) 2019/1937.

ULTIME MODIFICHE 231/2001 NEL 2023

La Legge 103 La LEGGE 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n.186, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, per quanto concerne la confisca ed il sequestro di stabilimenti industriali, nell'ambito delle disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea. Analogamente il DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 (in G.U. 13/06/2023, n.136), convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n.186) All'art. 9 bis introduce nuove disposizioni riguardanti i provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012](#)

Il DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186) – art. 6ter e la LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n.236) – art. 1 comma 1 , introducono puntualizzazioni di scarso rilievo.

Dalla sua introduzione sino al momento della stesura del presente documento il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha subito 52 aggiornamenti normativi.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di ECONORD SPA si dota di un apposito regolamento che forma parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Definizioni:

D.lgs 231/2001 o Decreto: Il decreto 08.06.2001, n. 231 " Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modificazioni ed integrazioni;

Reati: la fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs 231/2001 anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni; Società del gruppo: le società italiane ed estere controllate direttamente ed indirettamente da Econord SpA;

Modello: Modello di Organizzazione Gestione e controllo;

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della società;

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Econord SpA; Organismo di Vigilanza: l'Organismo previsto dal presente Modello;

Attività sensibili: le attività di Econord nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati;

CCNL: i contratti collettivi Nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente attualmente in vigore per Econord SpA;

Delega interna: attribuzione interna di poteri connessi alla funzione che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile; Procura: negozio giuridico unilaterale formalizzato dinanzi ad un Notaio con cui Econord Spa attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e che viene iscritto nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio;

Il presidente: il presidente del Consiglio di Amministrazione di ECONORD SPA;
Presidente dell'ODV: Il presidente dell'Organismo di Vigilanza di ECONORD SPA;

Modalità Operative:

- Composizione dell'Organismo di Vigilanza:

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, sentito il Collegio Sindacale; con provvedimento motivato, scelto esclusivamente fra soggetti in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e competenza e continuità d'azione richiesti dal D.lgs231/2001 e in base ai criteri stabiliti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. L'Organismo di Vigilanza in ECONORD è un organo Collegiale composto da almeno tre membri di cui uno preposto al controllo interno e gli altri sono soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal D.lgs 231/2001 ed in base al Modello di Gestione e Controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni esistenti in ECONORD SPA.

- Revoca e recesso dei componenti Dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa in qualsiasi momento i componenti dell'OdV. Per giusta causa di revoca si intende

1. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti sopra descritti di indipendenza, professionalità ed onorabilità;
2. L'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;

3. Un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale ed agli altri membri dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca e/o decadenza di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla Sua sostituzione nella prima riunione utile.

Nel caso in cui una delle ipotesi sopra citate riguardi il Presidente dell'OdV gli altri componenti provvederanno immediatamente a riorganizzarsi chiedendo al Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina del nuovo membro.

Nel periodo l'OdV garantisce la sua continuità d'azione.

- Poteri e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

Le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere possono quindi essere schematizzate così:

1. Vigilanza sull'effettività del Modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modelloistituito;
2. Disamina in merito all'adeguatezza modello,ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non ammessi;
3. Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
4. Cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi adoperate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura di norma si realizza in due momenti distinti ed integrati:Presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi e/o funzioni aziendali in grado di dare le concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e delle portata le raccomandazioni saranno dirette verso le funzioni del personale di Organizzazione Amministrativo e/o legale ed in taluni casi verso il Consiglio di Amministrazione.
5. Follow up cioè verifica della attuazione e delle effettiva funzionalità delle soluzioni adottate.

L'Organismo di vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di Econord SpA, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello nonché da successivi provvedimenti e procedure assunti in attuazione del medesimo.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva poteri di intervento gestionale decisionale organizzativo o disciplinare, relativi alla svolgimento dell'attività di ECONORD SPA.

L'organismo di Vigilanza nel perseguimento delle finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato da ECONORD SPA, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

1. svolge attività ispettiva sulle attività sensibili di rischio svolte da Econord Spa;
 2. ha accesso a tutte le informazioni e documenti delle attività di rischio che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
 3. riceve puntuali informazioni dai soggetti preposti ad ogni settore a rischio;
 4. può rivolgersi dopo aver informato il Presidente del CdA a consulenti esterni per risolvere problematiche di particolare complessità;
 5. può individuare ulteriori ed eventuali attività a rischio rispetto a quelle indicate nel Modello che a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di Econord SpA potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili;
 6. verifica periodicamente il sistema di deleghe interne e procure in vigore e della loro coerenza a con tutte il sistema delle comunicazioni organizzative.
- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello

ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività di rischio.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal decreto e dalle leggi successive in relazione all'attività del gruppo o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso.

In particolare il Consiglio di Amministrazione si impegna ad effettuare comunicazioni scritte **trimestrali**, al fine di aggiornare il Presidente dell'O.D.V. circa informazioni necessarie e/o utili a verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello Organizzativo 231/2001.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi.

Al fine di cui al punto precedente sono stati istituiti canali informativi idonei a consentire la comunicazione di eventuali segnalazioni relative ad irregolarità o violazioni del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo.

Il personale di Econord SpA e i collaboratori della stessa hanno infatti facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello e del Codice Etico. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale e/o scritta e vengono raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

ECONORD SPA adotta tutte le misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere ed utili per identificare comportamenti difformi a quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo e dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Econord SpA o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

o Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse alla Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
2. le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto e/o dalle successive modificazioni;
3. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
4. le valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione;
5. l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata;
6. qualsiasi incarico conferito e/o che si intende conferire alla società di revisione diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
7. tutte le notizie relative alla commissione di reati previsti dal Decreto e dalle leggi successive in relazione all'attività del Gruppo;
8. il sistema di deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica;
9. verbali e/o comunicazioni provenienti dagli Organi preposti alle aree di Sicurezza sul Lavoro e Tutela della Salute ed Organi paritetici (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, o Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza), dai quali si evince lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001 art. 25 septies;

10. report relativo agli incidenti sul lavoro verificatesi in Econord SpA con indicazione della loro gravità, con separata indicazione degli incidenti che hanno determinato un'assenza dal lavoro superiore ai 40 giorni con prognosi iniziale e comunque di grave entità;

11. gravi non conformità nelle funzioni di Sicurezza ed Ambiente di stabilimento che potrebbero costituire un rischio rilevante per la sicurezza sul lavoro e di possibile commissione del reato di omicidio colposo e di lesioni gravi e /o gravissime con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

12. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

13. gli appalti affidati alla società a seguito di gare a livello nazionale e europeo ovvero a trattativa privata con ente pubblico;

14. natura delle transazioni avvenute con clienti, fornitori e/o partner appartenenti a paesi black list;

15. particolari eccezioni e/o modalità sui pagamenti e/o incassi;

16. contenziosi anche stragiudiziali, relativi a tematiche potenzialmente a rischio D.Lgs. 231/2001;

17. report degli incidenti, violazioni della security informatica potenzialmente a rischio D.Lgs 231/2001.

Almeno due volte l'anno, in base alle precedenti informazioni, viene redatto il report periodico verso l'Organismo di Vigilanza.

L'organismo di Vigilanza inoltre richiede annualmente il piano di formazione sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ECONORD SPA

. Flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV deve riportare i propri risultati al massimo vertice esecutivo.

Nel caso emergano reati in capo al massimo vertice esecutivo, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente e almeno una volta l'anno, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente ad un eventuale motivato rendiconto delle spese sostenute, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere svolgere e segnalare:

1. Eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione alla luce del Modello o del Codice Etico;
2. Il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
3. Le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da Econord con riferimento esclusivo dell'attività di rischio;
4. Una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni correzioni o modifiche;
5. Intervento di mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

Il Presidente in tal caso deve convocare il Consiglio di Amministrazione affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello ad opera delle funzioni interessate.

Le modifiche delle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza il quale esprime il proprio parere.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, il Presidente può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per un maggior chiarezza ed efficienza. Di tali modifiche e data comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza relaziona almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e sull'attività svolta.

- Sistema sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza, dall'inizio del rapporto con ECONORD SPA attraverso strumenti ritenuti più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare.

La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione.

Documenti di riferimento:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Econord + relative integrazioni;
- D.Lgs. n. 231/2001.

INDICE DELLE PROCEDURE / ISTRUZIONI OPERATIVE

N.	OGGETTO	DATA
--	MANUALE GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA	01.10.2015
PS 41	GESTIONE DEI RAPPORTI CON IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI	25.07.2016
PS 42	GESTIONE DEI DOCUMENTI	25.07.2016
PS 43	GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI	25.07.2016
PS 51	INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	09.11.2016
PS 52	INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO DEI PERICOLI E DEI RISCHI	09.11.2016
PS 53	GESTIONE PRESCRIZIONI ADEMPIMENTI LEGALI	25.07.2016
PS 54	APPALTO SERV. RACCOLTA TRASP. RIFIUTI-VERIFICA REQUISITI AUT. E LEGALI	22.12.2017
PS 55	OBIETTIVI TRAGUARDI E PROGRAMMI PER QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA	09.11.2016
PS 56	COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE	31.08.2016
PS 57	RIESAME DELLA DIREZIONE	17.11.2016
PS 61	COMPETENZE DEL PERSONALE	17.01.2017
PS 62	GESTIONE INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI	17.01.2017
PS 63	GESTIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVE INFRASTRUTTURE	28.11.2016
PS 64	PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	20.12.2016
PS 65	MODALITA' OPERATIVE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	26.02.2018
PS 66	GESTIONE DISTRIBUZIONE	04.06.2018
PS 67	GESTIONE COMUNICAZIONE	04.06.2018
PS 68	GESTIONE UFFICIO STAMPA	04.06.2018
PS 69	GESTIONE VUOTATURA RAEE	14.06.2018
PS 70	GESTIONE CASSONI	02.07.2018
PS 71	PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI	05.01.2017
PS 72	PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE	05.01.2017
PS 73	GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE	31.08.2016
PS 74.1	CLASSIFICAZIONE QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI	10.03.2017
PS 74.2	GESTIONE DEGLI ACQUISTI	01.09.2008
PS 75	GESTIONE MONITORAGGIO E MISURAZIONE EROGAZIONE DEI SERVIZI	25.07.2016
PS 75.3	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI	31.08.2016
PS 76	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	10.03.2017
PS 77	GESTIONE DELLE FUNZIONI COMMERCIALI	03.03.2017
PS 78	MANUTENZIONE D.P.I. ALTA VISIBILITA' DEL CDS BOSA	17.04.2017
PS 78.2	MANUTENZIONE D.P.I. ALTA VISIBILITA' DEL CDS BARUMINI/MARMILLA	06.09.2018
PS 79	GESTIONE INFORTUNI SIGNIFICATIVI	13.10.2017
PS 80	GESTIONE DEI RECLAMI	01.08.2016
PS 81	MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE	31.08.2016

PS 82	VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE (AUDIT)	22.11.2016
PS 83	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI E DEI SERVIZI	21.09.2009
PS 84	SORVEGLIANZA E MISURAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	24.01.2017
PS 85	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA SICUREZZA	24.01.2017
PS 86	GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' - AZ. CORRETTIVE - AZ. PREVENTIVE	13.10.2017
PS 87	ANALISI DEI DATI E MIGLIORAMENTO CONTINUO	24.01.2017
PS 89	ATTIVITA' D'INTERMEDIAZIONE RIFIUTI SENZA DETENZIONE	24.01.2017
PS 90	GESTIONE AULA CORSI	31.07.2017
PS 91	GESTIONE NUMERI VERDI	01.11.2017
PS 92	PROCESSI RELATIVI AI CLIENTI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	02.01.2018
PS 93	PROTOCOLLI CENTRI DI SERVIZIO	08.01.2018
PS 93.1	PROTOCOLLI COMMERCIALI CDS	29.10.2018
PS 93.2	PROTOCOLLI COMMERCIALI	16.10.2018
N.	OGGETTO	DATA
PS 94	VERIFICA PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	20.02.2018
PS 95	GESTIONE SOSTA IMPIANTI	01.03.2018
PS 96	CODIFICA E GESTIONE ATTIVITA' DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	30.03.2018
PS 97	GESTIONE VUOTATURA VERNICI C/O CDR	29.10.2018
PS 98	TRACCIABILITA'	06.11.2018
PS 99	GESTIONE GARE D'APPALTO	07.11.2018
PS 100	CONTROLLO DI GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA E PIATTAFORME ECOLOGICHE	16.11.2018
PS 101	GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONTESTAZIONI DISCIPLINARI	19.04.2019
PS 102	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - GR. ECONORD	27.05.2019
PS 103	GESTIONE DEL PERSONALE - NEO ASSUNTI PERSONALE OPERATIVO	01.07.2019
PG 401	GESTIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	01.09.2008
PG 601	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	01.10.2018
PG 601*	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI/ATTREZZATURE	06.11.2015
PG 602	LAVAGGIO MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI	06.11.2015
PG 603	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO	15.11.2010
PG 701	GESTIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO	24.07.2017
PG 701.1	INTEGRAZIONE PG 701 - GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	30.04.2019
PG 702	GESTIONE DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE/CENTRI DI RACCOLTA	14.10.2016
PG 703	GESTIONE INSERIMENTO FORMULARI	15.02.2017
PG 704	GESTIONE IMPIANTO DI TRITURAZIONE E COMPATTAZIONE DI CADEGLIANO V.	27.10.2016
PG 705	GESTIONE IMPIANTO DI TRITURAZIONE E SELEZIONE DI GORLA MAGGIORE	30.06.2017
PG 707.1	GESTIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI GUANZATE	29.01.2010
PG 707.2	GESTIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COLOGNO MONZESE	31.12.2013
PG 708.1	GESTIONE DELLA DISCARICA ATTIVA DI GORLA MAGGIORE	16.02.2016

PG 708.2	GESTIONE DELLA DISCARICA ATTIVA DI MOZZATE LOC. CAVA SATIMA	16.02.2016
PG 709	GESTIONE DELLA DISCARICA NON ATTIVA DI VERGIATE	01.12.2008
PG.709.1	GESTIONE DELLA DISCARICA NON ATTIVA DI MOZZATE BOSCHI RAMASCIONI	01.09.2008
PG 710.1	GESTIONE DELLA CENTRALE DI ESTRAZIONE, COMBUSTIONE E RECUPERO ...	01.10.2010
PG 710.2	GESTIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS ...	01.09.2008
PG 711	GESTIONE DEI CANTIERI	20.01.2014
PG 712	GESTIONE ASSICURATIVA DEI SINISTRI	01.09.2008
PG 713	GESTIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI CARBONATE	15.01.2014

N.	OGGETTO	DATA
IO 01	SVERSAMENTI ACCIDENTALI	01.09.2008
IO 02A	SALDATURA OSSIACETILENICA E TAGLIO CON FIAMMA	01.09.2008
IO 02B	SALDATURA A ELETTRODO E/O FILO CONTINUO	01.09.2008
IO 03A	LAVORAZIONI IN LUOGHI CONFINATI	27.10.2014
IO 03B	MODALITA' ED INDICAZIONI PER LAVORI IN FOSSA	07.11.2014
IO 04	UTILIZZO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI	01.09.2008
IO 05A	NORME COMPORTAMENTALI PER LE IMPRESE CHE OPERANO IN SITI ECONORD	01.09.2008
IO 05B	NORME PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI GORLA M.	01.09.2008
IO 06	SICUREZZA IN CANTIERE	01.09.2008
IO 07A	AUTOCARRO	01.09.2008
IO 07B	DUMPER	01.09.2008
IO 07C	PALA MECCANICA	01.09.2008
IO 07D	TERNA	01.09.2008
IO 07E	GRU A TORRE	01.09.2008
IO 07F	GRU A TORRE AUTOMONTANTE	01.09.2008
IO 07G	ESCAVATORE	01.09.2008
IO 07H	AUTOBETONIERA	01.09.2008
IO 07I	AUTOCOMPATTATORE	01.05.2015
IO 07L	AUTOMEZZO CON GRU (RACCOLTA CAMPANE)	01.09.2008
IO 07M	AUTOBOTTE SPURGO	01.09.2008
IO 07N	SPAZZATRICE	01.09.2008
IO 07O	CARRELLO ELEVATORE	01.09.2008
IO 07P	AUTOMEZZO CON PIATTAFORMA MOBILE	01.04.2008
IO 07Q	PALA CARICATRICE	01.09.2008
IO 07R	MULETTO TELESCOPICO CON CESTELLO	01.09.2008
IO 07S	AUTOCOMPATTATORE SEMIRIMORCHIO	01.05.2015
IO 08	LAVORAZIONI IN PRESENZA DI BIOGAS	01.09.2008
IO 09	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI E/O STOCCATI	01.09.2008
IO 10	GESTIONE SERBATOI INTERRATI	01.04.2008
IO 11	INTERVENTI MANUTENTIVI IN PRESENZA DI COPERTURE CEMENTO AMIANTO ...	28.01.2009
IO 12	SICUREZZA NELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE	01.09.2008
IO 13	RIFORNIMENTO CARBURANTE	10.07.2016

IO 14	TARATURA ANALIZZATORI	10.07.2016
IO 15	CONDUZIONE SERBATOI INTERRATI	10.07.2016
IO 16	NORME PER CONFERIMENTO RIFIUTI IMPIANTO MESSA IN RISERVA DI FERRERA	10.07.2016
IO 17	UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO	01.09.2008
IO 18	UTILIZZO MASCHERA ANTI GAS	01.09.2008
IO 19	MANIPOLAZIONE RSU	01.09.2008
IO 20A	SEGNALETICA DI SICUREZZA – SEGNALI DI AVVERTIMENTO	01.09.2008
IO 20B	SEGNALETICA DI SICUREZZA – SEGNALI DI DIVIETO	01.09.2008
IO 20C	SEGNALETICA DI SICUREZZA – SEGNALI DI PRESCRIZIONE	01.09.2008
IO 20D	SEGNALETICA DI SICUREZZA – SEGNALI DI EMERGENZA	01.09.2008
IO 20E	SEGNALETICA DI SICUREZZA – SOSTANZE PERICOLOSE	01.03.2014
IO 21	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	10.07.2016
IO 22	GESTIONE RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	10.07.2016
IO 23	NORME PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO COMPOST. GUANZATE	12.12.2012
IO 24	INCIDENTE STRADALE	10.07.2016
IO 25	NORME PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA DI GORLA M./MOZZATE	25.10.2010
IO 26	NORME PER LA GESTIONE IN INGRESSO E USCITA MATERIALI C/O COMO L.G.	29.06.2009
IO 27	MONITORAGGIO BIOGAS NEL SOTTOSUOLO	01.09.2008

N.	OGGETTO	DATA
IO 28	NORME PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO COMPOST, COLOGNO M	12.12.2012
IO 29	NORME PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O LA PIATTAFORMA DI CADEGLIANO	01.09.2008
IO 30	CONTROLLO FUNI E CATENE	01.09.2008
IO 31	OPERAZIONI DI TRAVASO – NORME DI SICUREZZA	01.09.2008
IO 32	OPERAZIONI SCARICO IMPIANTO DI TRITURAZIONE/COMPATT. CADEGLIANO V.	01.09.2008
IO 33	OPERAZIONI DI PULIZIA BOCCA DI SCARICO IMPIANTO DI CADEGLIANO V.	01.09.2008
IO 34	OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO CON MEZZI SPONDA IDRAULICA	01.09.2008
IO 35	PULIZIA LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI/SPOGLIATOIO	01.08.2016
IO 36	NORME PER IL PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI RIFIUTI CONFERITI C/O DISCAR.	06.04.2009
IO 37	DANNO AMBIENTALE (CONTAMINAZIONE SUOLO SOTTOSUOLO ACQUE ...)	01.09.2008
IO 38	SMALTIMENTO RIFIUTI ADR	10.07.2016
IO 39	TRASPORTO MERCI / RIFIUTI ADR	10.07.2016
IO 40	CONTROLLI QUOTIDIANI CENTRALINE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	03.11.2008
IO 41	GESTIONE RETE PIEZOMETRICA E POZZI BARRIERA	01.06.2016
IO 42	LETTURE CONTATORI VOLUMETRICI PERCOLATO GORLA MAGGIORE	03.11.2008
IO 43	LETTURE CONTATORI VOLUMETRICI PERCOLATO MOZZATE	03.11.2008

IO 44	COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMB.	03.11.2008
IO 45	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE	03.11.2008
IO 46	CONTROLLO QUOTIDIANO PRESENZA LIQUIDO INFRATELO	03.11.2008
IO 47	CONTROLLO MENSILE PRESIDI FISSI ANTINCENDIO	27.03.2009
IO 48	CONTROLLO E QUANTIFICAZIONE CAPTAZIONE DELL'IMPIANTO BIOGAS	01.03.2010
IO 48B	CONTROLLO E QUANTIFICAZIONE CAPTAZIONE BIOGAS MOZZATE B.R.	01.03.2010
IO 49	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA RETE BIOGAS E DEL PERCOLATO	22.12.2008
IO 50	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE FUGHE DI BIOGAS DALLE DISCARICHE	22.12.2008
IO 51	DOSAGGIO ENZIMI VASCHE RACCOLTA ACQUE DI PERCOLAMENTO	23.01.2009
IO 52	OPERAZIONI DI CARICO DEI SEMIRIMORCHI	10.07.2016
IO 53	REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI VISITATORI ALLA DISCARICA DI GORLA M.	01.12.2011
IO 54	INTERRUZIONE PROLUNGATA CORRENTE ELETTRICA CRE	14.10.2009
IO 55	UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE	10.07.2016
IO 56	PULIZIA PIAZZALE	10.07.2016
IO 57	RIFORNIMENTO CARBURANTE PRESSO DISTRIBUTORE ESTERNO	10.07.2016
IO 58	MANUTENZIONE DEL VERDE C/O I SITI AZIENDALI	10.07.2016
IO 59	SPURGO POZZETTI	09.07.2010
IO 60	PONTE SOLLEVATORE	01.07.2010
IO 61	CARICO AUTOBOTTI/CISTERNE	11.11.2013
IO 62	IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO	18.11.2010
IO 63	PRELIEVO E ANALISI QUALITATIVA IMBALLAGGI IN PLASTICA E CELLULOSICI	18.11.2010
IO 65	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO	15.06.2015
IO 66	PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE	12.01.2012
IO 67	PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE - CDS DI LECCO	23.02.2012
IO 68	NORME PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O L'IMPIANTO DI CARBONATE	30.12.2016
IO 69	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VAGLIO IMPIANTO DI CARBONATE	01.07.2014
IO 70	NORME PER L'UTILIZZO DELLE LINEE DI LAVORAZIONE IMPIANTO COLOGNO M.	31.12.2013
IO 71	APERTURA E CHIUSURA BIOCELLE C/O IMPIANTO DI COLOGNO MONZESE	31.12.2013
IO 72	MODALITA' DI CAMPIONAMENTO COMPOST C/O IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	31.03.2016
IO 73	CARICO INOCULO IN BIODIGESTORE DA AUTOCISTERNA	02.09.2016
IO 74	REGISTRO CONTROLLI IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICA DI MOZZATE	10.03.2017
IO 75	RESPONSABILITA' R.A.A. E MECCANICI CDS	26.04.2017
IO 76	PULIZIA SPIAGGE CON MEZZO MECCANICO	30.06.2017
IO 77	NORME PER CONFERITORI APPALTATORI C/O IMPIANTO DI FIGINO SERENZA	02.05.2019

1) Flussi informativi verso l'ODV al verificarsi di:	Periodicità
- ogni fatto, notizia, evento relativi a circostanze che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della società ai sensi del DLgs 231/2001;	all'occorrenza
- provvedimenti e/o notizie o comunque l'avvio di procedimenti da parte di organi di polizia giudiziaria o da parte di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il DLgs 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la società o suoi dipendenti od organi societari o collaboratori o comunque la responsabilità della società stessa;	all'occorrenza
- esigenze e/o richieste di assistenza legale avanzate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede (ha aperto/avviato un procedimento) per i reati previsti dalla richiamata normativa;	all'occorrenza
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto ai principi delineati nel Modello (un fatto non rilevante singolarmente considerato potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività od estensione dell'area di accadimento): a) comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel MOG e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento; b) eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della società ai sensi del DLgs 231/2001, quali esemplificativamente: richiesta e/o erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario, eventuali operazioni da ritenersi "sensibili" ai fini delle fattispecie delittuose di	all'occorrenza

2) Flussi informativi relativi al sistema certificazioni (verso l'ODV)	Periodicità
- livello di attuazione del Sistema di Gestione; - rispetto dei principi di controllo;	secondo pianificazione
- eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Sistema di Gestione o più in generale dall'impianto normativo;	secondo pianificazione
- variazioni intervenute nei processi, nelle procedure e nelle istruzioni operative;	all'occorrenza

3) Informativa continuativa all'Amministratore Delegato (dall'ODV)	Periodicità
- informative circa l'evoluzione della normativa di riferimento con particolare riguardo al monitoraggio per l'aggiornamento del Modello Organizzativo.	all'occorrenza
4) Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione (dall'ODV)	Periodicità
- su base annuale in assenza di rilievi, semestrale in caso contrario: una relazione informativa sulle attività di verifica, sui test effettuati e sul loro esito. Tale comunicazione deve contenere in dettaglio i controlli compiuti, specificando le eventuali problematiche riscontrate e l'indicazione sulle opportune misure da adottare;	Annuale
- all'inizio di ogni esercizio (o al termine di quello precedente): il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno, con specificazione della cadenza temporale e dell'oggetto della verifica che si intende compiere (ad es. verifica della mappatura delle aree a rischio, del sistema delle procure, dell'adeguatezza e del rispetto del Modello, dell'adozione di opportune iniziative per la formazione del personale).	Annuale

5) Informativa immediata all'Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione (dall'ODV)	
<p>La stessa ha per oggetto informazioni, fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la società al rischio di essere esposta a responsabilità e sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al DLgs 231/2001.</p> <p>Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti come sopra evidenziati che coinvolgono direttamente componenti degli organi sociali e/o eventuali ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dall'OdV, qualora i fatti ad essi sottesi esponano la società al rischio di responsabilità</p> <p>Nei casi precedenti esposti, si ritiene opportuno che l'informativa venga altresì portata a conoscenza del Collegio Sindacale.</p>	

6) Flussi informativi suddivisi per direzione (verso l'ODV)		
DIREZIONE	FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'OdV	FREQUENZA
Responsabile ufficio gare	Attivazione di gare pubbliche e stato avanzamento (aggiudicazione, gestione commessa, chiusura, eventuali anomalie etc..)	Semestrale
Finanza	Relazione della società di revisione sul civilistico	Annuale
	Bilancio civilistico	Annuale
	Richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici	Semestrale
Responsabile	Elenco aggiornato delle deleghe e sub-	Annuale

ALLEGATO D

MOG ECONORD SPA

Risorse Umane	deleghe di funzioni e delle procure rilasciate in azienda.	
	Report assunzioni	Annuale
Marketing	Documento di sintesi riepilogativo delle iniziative di sponsorizzazione, donazione e omaggistica effettuate	Annuale
Responsabile relazioni con autorità di vigilanza esterne	Gli esiti delle verifiche ispettive da parte di Autorità esterne dai quali emergono rilievi, e lo stato di attuazione dell'eventuale piano di azione elaborato al fine di eliminare detti rilievi (i.e. AdE, GdF, Isp. Lav, C.C. etc.)	Semestrale
Responsabile Ambiente	Report smaltimento rifiuti (i.e. RAEE)	Annuale
RSPP	Report incidenti o quasi infortuni	Annuale
	Report /verbale di riunione annuale ex art. 35 TUS	Annuale
	Documento di Valutazione dei rischi (DVR)	Annuale

7) Flussi informativi verso l'ODV ad evento (ad hoc)	
DIREZIONE	FLUSSO INFORMATIVO VERSO L' OdV
Legale	Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per reati di cui al D.Lgs. 231/01
	Informazioni in merito ad eventuali operazioni straordinarie
Finanza	Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate
Risorse Umane	Mutamenti della struttura organizzativa
	Relazioni su procedimenti disciplinari e sanzioni con potenziale impatto 231
	Informazione di visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, ISS) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate.
RSPP	Segnalazioni di incidente/infortunio con prognosi >40 gg